Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 16 ottobre 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 268 DEL 16 OTTOBRE 1973:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **597**.

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **598**.

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **599**.

Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **600**.

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **601**.

Disciplina delle agevolazioni tributarie.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **602**.

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **603**.

Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **604**.

Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **605**.

Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **606**.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 651, relativo al fondo speciale per il risanamento dei bilanci dei comuni e delle province.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1973, n. **594**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, in Baranello.

N. 594. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, in Baranello (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 17. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1973, n. **595**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Crocifisso, in Roccapalumba.

N. 595. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Palermo in data 1° ottobre 1971, integrato con due dichiarazioni del 3 marzo e 6 ottobre 1972, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Crocifisso, in rione Stazione Ferroviaria del comune di Roccapalumba (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 22. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1973, n. **596**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Apostoli, in Riposto.

N. 596. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Acireale in data 1° maggio 1971, integrato con postilla 15 settembre 1972 e con dichiarazione 30 aprile 1971, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Apostoli, in quartiere Quartirello di Riposto (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 21. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1973.

Nomina del commissario del Governo nella regione « Friuli-Venezia Giulia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 61 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, concernente lo statuto speciale della regione « Friuli-Venezia Giulia »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, che detta norme di attuazione dello statuto speciale della regione « Friuli-Venezia Giulia », relativo al commissario del Governo nella regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 settembre 1971, con il quale il prefetto di 1ª classe dott. Nicola Abbrescia venne nominato commissario del Governo nella regione « Friuli-Venezia Giulia »;

Ritenuto che il dott. Abbrescia è stato collocato a riposo e, pertanto, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario del Governo nella regione predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

A decorrere dal 25 luglio 1973, il prefetto dott. Antonio Di Lorenzo è nominato commissario del Governo nella regione « Friuli-Venezia Giulia » in sostituzione del prefetto di 1ª classe dott. Nicola Abbrescia, collocato a riposo.

Al dott. Antonio Di Lorenzo, quale commissario del Governo nella regione « Friuli-Venezia Giulia », competerà il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1973
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 370

(11798)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1973.

Nomina del commissario del Governo per la regione « Veneto ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 21 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre dello stesso anno, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 120, concernente la nomina del prefetto della provincia di Venezia, dottor Publio Petroccia a commissario del Governo per la regione « Veneto »;

Ritenuto che il dott. Petroccia è stato collocato a riposo e, pertanto, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la regione predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Luigi Giovenco, prefetto della provincia di Venezia, è nominato commissario del Governo per la regione « Veneto », a decorrere dal 25 luglio 1973.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1973
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 372

(11800)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1973.

Nomina del commissario del Governo per la regione « Campania ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio dello stesso anno, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 106, concernente la nomina del prefetto della provincia di Napoli, dottor Luigi Fabiani, a commissario del Governo per la regione « Campania »;

Ritenuto che — a seguito della nomina conseguita dal dott. Fabiani a consigliere dei tribunali amministrativi regionali — occorre provvedere alla sua sostituzione nella carica di commissario per la suindicata regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Domenico Amari, prefetto della provincia di Napoli, è nominato commissario del Governo per la regione « Campania », a decorrere dal 10 agosto 1973.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1973
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 373

(11801)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1973.

Nomina del commissario del Governo per la regione « Emilia-Romagna ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio dello stesso anno, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 28, concernente la nomina del prefetto della provincia di Bologna, dottor Giorgio Menichini, a commissario del Governo per la regione « Emilia-Romagna »;

Ritenuto che — a seguito di intervenuti mutamenti — occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la suindicata regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Guido Padalino, prefetto della provincia di Bologna, è nominato commissario del Governo per la regione « Emilia-Romagna », a decorrere dal 25 luglio 1973.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1973
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 374

(11799)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1973.

Scioglimento del consiglio comunale di Troia.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Troia (Foggia), al quale la legge assegna 20 membri è risultato composto, dopo le elezioni del 13 giugno 1971, di vari gruppi minoritari di diversa ispirazione politica che, tuttavia, riuscirono ad eleggere gli organi ordinari di amministrazione dell'ente.

Senonché profondi contrasti non tardarono a manifestarsi in seno alla coalizione di maggioranza compromettendo il normale funzionamento della civica azienda.

La crisi, poi, si aggravava ulteriormente a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, delle quali prendeva atto il consiglio comunale nella seduta del 27 e 28 febbraio 1973, senza riuscire ad eleggere i nuovi organi d'amministrazione dell'ente.

Anche la successiva riunione consiliare, all'uopo tenuta il 7 marzo 1973, riusciva infruttuosa.

Allo scopo di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto con decreto in data 20 marzo 1973 disponeva due successive convocazioni di quell'organo per i giorni 28 e 31 marzo 1973, ai fini della elezione del sindaco e della giunta.

Le due sedute andavano, però deserte.

Peraltro, il prefetto, ritenuto opportuno esperire un ulteriore tentativo per giungere all'elezione del sindaco e della giunta, con decreto 3 aprile 1973, notificato a tutti i consiglieri, convocava d'ufficio il civico consesso per i giorni 9 e 12 aprile 1973 con esplicita diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale tentativo sortiva l'effetto voluto in quanto le due sedute andavano ancora una volta deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave prigiudizio per gli interessi dell'ente, con rapporto in data 18 aprile 1973, n. 683/13.4, ha proposto a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Troia (Foggia) in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunananza del 22 giugno 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Troia ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Renato Scarlato.

Roma addì, 22 settembre 1973

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Troia (Foggia) non ha provveduto alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 22 giugno 1973;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Troia (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Renato Scarlato è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1973

LEONE

TAVIANI

(11822)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1973.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di un nuovo tipo di trinciato da pipa denominato « Derby ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento del trinciato di produzione nazionale « Derby » in scatole da gr. 50 nella classificazione di cui alla predetta legge 13 luglio 1965, n. 825, tabella allegato *B*, e successive modificazioni, in base al prezzo all'uopo proposto dal consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dalla legge 13 luglio 1965, n. 825, tabella allegato *B*, e successive modificazioni, il seguente tipo di trinciato di produzione nazionale è inquadrato nel prezzo di tariffa a fianco segnato:

« Derby » L. 20.000 il kg. pari a L. 1.000 la scatola da gr. 50.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1973
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 309

(11840)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1973.

Determinazione degli immobili espropriabili al fine della sistemazione degli impianti di telecomunicazioni spaziali della stazione di Pian di Spagna.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla disciplina delle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità;

Visti gli articoli 231 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 12 della convenzione 9 febbraio 1965 tra il Ministero P.T. e la Telespazio società per azioni per le telecomunicazioni spaziali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 1130, con il quale furono concessi in esclusiva alla società Telespazio l'impianto e l'esercizio di sistemi atti a realizzare fra stazioni terrene collegamenti di telecomunicazione a mezzo di satelliti artificiali;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1973 relativo alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli impianti per le telecomunicazioni spaziali da realizzarsi, da parte della società Telespazio, in località Pian di Spagna del comune di Gera Lario, in provincia di Como;

Decreta:

Art. 1.

Per la sistemazione degli impianti, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 6 aprile 1973 e per assicurarne il regolare funzionamento, la società Telespazio potrà richiedere, nei modi di legge ed alle autorità competenti, la espropriazione totale o parziale degli immobili indicati con colorazione rossa nell'allegata planimetria e potrà richiedere, altresì, la imposizione delle servitù e delle limitazioni del diritto di proprietà necessarie all'esercizio ed al funzionamento degli impianti.

Art. 2.

Le espropriazioni e le imposizioni di servitù, di cui al presente decreto, e le opere relative alla sistemazione degli impianti dovranno essere iniziate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute nel termine di tre anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1973

Il Ministro: TOGNI
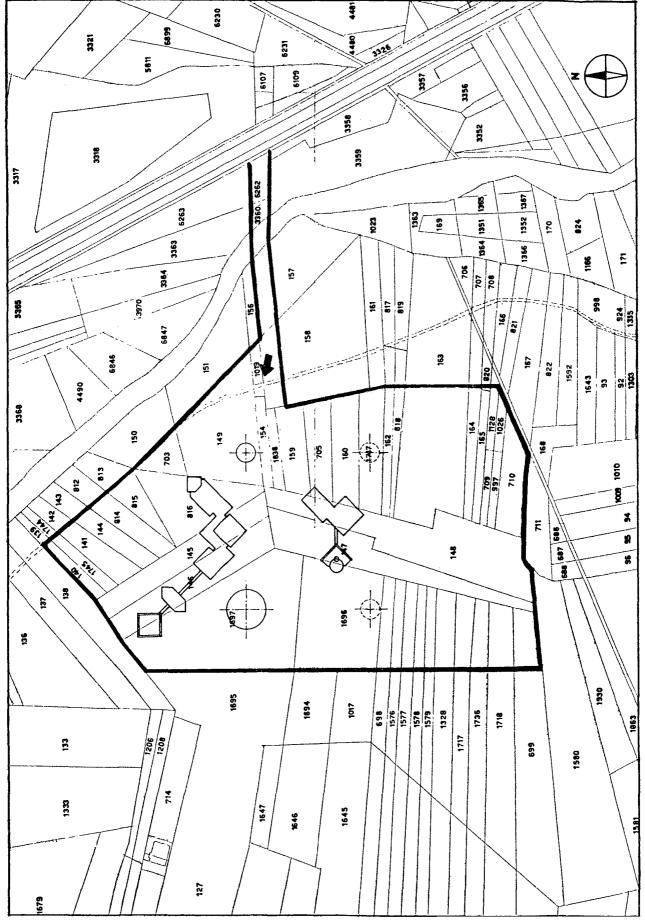
Avvertenza. — Gli immobili indicati con colorazione rossa, citati all'art. 1, devono intendersi quelli delimitati con segno più marcato.

(11803)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1973.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Schio e sua messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'istanza avanzata dal commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Schio, di 2ª categoria con sede in Schio (Vicenza) — nominato con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 31 ottobre 1972 — per la messa in liquidazione dell'azienda;

Considerato che nei confronti del menzionato Monte ricorrono gli estremi previsti dall'art. 67, secondo comma, seconda parte, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni di urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Schio, di 2ª categoria, con sede in Schio (Vicenza) e lo stesso è posto in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

(11842)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1973.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa produttori latte Appennina, con sede in Torriglia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Genova alla società « Cooperativa produttori latte Appennina - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata », con sede in Torriglia (Genova), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa produttori latte Appennina - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata », con sede in Torriglia (Genova) costituita per rogito notaio dott. Guglielmo Medica in data 12 ottobre 1950 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n 267 e il prof. Ugo Calcaprina ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(11853)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1973.

Autorizzazione alla società « Genuensis di revisione S.p.a. », con sede in Genova, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Genuensis di revisione S.p.a. », con sede in Genova, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Genuensis di revisione S.p.a. », con sede in Genova, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(11828)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di paleontologia e della prima cattedra di chimica generale ed inorganica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma sono vacanti la cattedra di paleontologia e la prima cattedra di chimica generale ed inorganica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11855)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Agrigento ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1973, la provincia di Agrigento viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.330.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11830)

Autorizzazione al comune di Sant'Elia a Pianisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1973, il comune di Sant'Elia a Pianisi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.032.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11831)

Autorizzazione al comune di Pertica Bassa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1973 il comune di Pertica Bassa (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.667.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11833)

Autorizzazione al comune di Argelato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1973 il comune di Argelato (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.241.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11834)

Autorizzazione al comune di Massignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1973 il comune di Massignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.001.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11835)

Autorizzazione al comune di Castiglion Fibocchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1973 il comune di Castiglion Fibocchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.746.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11836)

Autorizzazione al comune di Florinas ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1973 il comune di Florinas (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.433.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11832)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Schio

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 settembre 1973, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Schio, di 2ª categoria, con sede in Schio (Vicenza), e pone lo stesso in liquidazione;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il dott. Alberto Gasparella è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Schio, di 2ª categoria, con sede in Schio (Vicenza), ed i signori rag. Giovanni Danieli, rag. Stefano Grendene e l'avv. Umberto Frigo sono nominati membri del comitato di sorveglianza del Monte medesimo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1973

Il Governatore: CARLI

(11843)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale del 13 gennaio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale si è provveduto ad una determinazione dei requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi, per titoli ed esami, nel ruolo della carriera direttiva degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della Direzione generale dell'aviazione civile, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale del 5 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1973, registro n. 5, foglio n. 93, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della Direzione generale dell'aviazione civile;

Considerata la necessità di procedere alla nomina della relativa commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice per il concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Terranova dott. Salvatore, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Leanza prof. Umberto, ordinario di diritto della navigazione nell'Istituto universitario navale di Napoli;

Lino Francesco, dirigente generale della Direzione generale dell'aviazione civile;

Garretto gen. Gustavo, dirigente generale a riposo della direzione generale suddetta;

Gazzoni Pisani prof. Dario, incaricato di lingua inglese presso la facoltà di architettura dell'Università di Roma.

Segretario:

Vasta Carlo Felice, ispettore nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della direzione generale menzionata.

Alla commissione viene aggregato, in qualità di membro aggiunto per le prove di lingua francese, il dott. Elio Calì, dirigente generale a riposo delle ferrovie dello Stato.

Ai predetti verrà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

La relativa spesa graverà sul cap. 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio finanziario e per un importo di presumibili lire 500.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 agosto 1973

Il Ministro: Preti

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1973
Registro n. 9 bilancio Trasporti, foglio n. 17

(11819)

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di direttore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale del 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1973, registro n. 4, foglio n. 64, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche dei ruoli del personale della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 prima citato;

Visto il decreto ministeriale dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1973, registro n. 7, foglio n. 228, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a ventuno posti di direttore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei direttori d'aeroporto della Direzione generale dell'aviazione civile;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina della relativa commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice per il concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Terranova dott. Salvatore, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Foschini prof. Marcello, ordinario di diritto della navigazione nell'Istituto universitario navale di Napoli;

Vaccarella dott. Alfredo, dirigente generale a riposo della Direzione generale dell'aviazione civile;

Paoletti dott. Arcangelo, dirigente generale a riposo della direzione generale suddetta;

Santoro prof. Silvestro, incaricato di contabilità di Stato nell'Università di Roma.

Segretario:

Coraggio dott. Generoso, ispettore nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della direzione generale menzionata.

Alla commissione viene aggregato, in qualità di membro aggiunto per le prove di lingua straniera, il dott. Elio Calì, dirigente generale a riposo delle ferrovie dello Stato.

Ai predetti verrà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 5, dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

La relativa spesa graverà sul cap. 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio finanziario e per un importo di presumibili L. 500.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte de conti per la registrazione.

Roma, addì 29 agosto 1973

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1973
Registro n. 9 *bilancio Trasporti, foglio n.* 18

(11820)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1972 con il quale il prof Barbarossa Carlo viene inserito al n. 20 dell'elenco di primari ospedalieri di nefrologia al posto del prof. Zucchelli Pietro Carlo che già figura al n. 6 del suddetto elenco;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n 748;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Mazzotti dott Giuseppe, medico provinciale capo, sede.

Componenti:

Muiesan prof Giulio, n 20, direttore dell'istituto di semeiotica medica dell'Università di Perugia;

Barbarossa prof Carlo, n. 20, primario del pio istituto S Spirito e ospedali riuniti di Roma;

D'Amico prof. Giuseppe, n. 3, primario dell'ospedale maggiore di Milano;

Dalla Rosa prof Ciro, n 2, primario dell'ospedale S. Maria dei Battuti di Treviso.

Segretario:

Monteleone dott. Renato, consigliere, sede

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 14 settembre 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

Ai funzionari dirigenti non compete alcuna indennità ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La spesa presuntiva di L 500 000 (cinquecentomila lire) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione graverà sul cap 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1973
Registro n. 7, *foglio n.* 48

(11564)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di emodialisi, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Considerato che il prof. Mazzoni Piero, n. 133 dell'elenco dei primari di emodialisi, è deceduto;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 0 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità ad aiuto di emodialisi, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Ginevri dott. Adriano, medico provinciale capo, sede.

Componenti:

Tacciuoli prof. Mario, n. 124, Università di Roma;

D'Amico prof. Giuseppe, n. 7, primario dell'ospedale maggiore di Milano;

Allegri prof. Annibale, n. 245, primario dell'ospedale civile maggiore ed ospedale infantile Alessandri di Verona - (n. 6 elenco primari medicina generale);

Civino prof. Angelo, n. 1018, primario dell'ospedale civile di Chieti - (n. 29 elenco primari di urologia).

Segretario:

Ruggieri dott. Egidio, consigliere, sede.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di emodialisi, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 26 settembre 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

Ai funzionari dirigenti non compete alcuna indennità ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La spesa presuntiva di L. 500.000 (cinquecentomila lire) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1973
Registro n. 7, *foglio n.* 47

(11563)

Dichiarazione di deserzione del concorso, per esami, a dieci posti di medico provinciale in prova, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti addì 9 maggio 1973, registro n. 4, foglio n. 275, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 147 del 9 giugno 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a dieci posti di medico provinciale nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349;

Considerato che, alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso, non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione al concorso stesso;

Ritenuto, conseguentemente, che il concorso di che trattasi deve essere dichiarato deserto;

Decreta:

E' dichiarato deserto, per mancanza di candidati, il concorso, per esami, a dieci posti di medico provinciale nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1973
Registro n. 7, *foglio n.* 145

(11789)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a sei posti di segretario nella carriera di concetto dell'ispettorato tecnico dell'industria.

Le prove scritte del concorso, per esami, a sei posti di segretario nella carriera di concetto dell'ispettorato tecnico dell'industria, bandito con decreto ministeriale 22 gennaio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1973, n. 121, avranno luogo nei giorni 14 e 15 dicembre 1973, con inizio alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami (aula *B*), via Girolamo Induno, 4, Roma.

(11839)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Rinvio delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi P.T.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova, ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 14 novembre 1972, n. 2695, modificato con i decreti ministeriali 19 febbraio 1973, n. 2742 e 16 aprile 1973, n. 2774, fissate nei giorni 24 e 25 settembre 1973, sono rinviate ai giorni 28 e 29 dicembre 1973.

(11808)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatorie generali di merito del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di quattro ufficiali al 13° corso di specializzazione nucleare per il servizio tecnico chimico fisico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio numero 84, con il quale è stato indetto, fra l'altro, un concorso per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di quattro ufficiali al 13° corso di specializzazione nucleare per il servizio tecnico chimico fisico;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1973, registro n. 9 Difesa, foglio n. 59, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie generali di merito del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di quattro ufficiali al 13° corso di specializzazione nucleare per il servizio tecnico chimico fisico, citato nelle premesse:

a) *per il posto riservato agli ufficiali in s.p.e. non muniti di laurea:*

1. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Magro Pietro . . . . punti 20,909

b) *per i due posti riservati ai giovani laureati:*

1. La Marca dott. Gennaro . . . . » 44,700

Art. 2.

In relazione alle graduatorie di cui sopra, sono dichiarati vincitori i seguenti candidati, nell'ordine appresso indicato:

1) *per il posto di cui alla lettera* a) *del precedente articolo*:

1. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Magro Pietro . . punti 20,909

2) *per i posti di cui alla lettera* b) *del precedente articolo*, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso:

1. La Marca dott. Gennaro punti 44,700

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 agosto 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1973
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 376

(11811)

Avviso di rettifica

La data apposta in calce al decreto ministeriale, concernente la « Graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 2 agosto 1973, anzichè. « Roma, addì 21 *marzo* 1973 » deve leggersi: « Roma, addì 21 *maggio* 1973 ».

(11793)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Latina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2113 del 27 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica con il quale e stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Fondi e Terracina indetto con decreto n. 5841 del 15 settembre 1971;

Considerato che il dott. Domenico Corda componente della predetta commissione ha fatto conoscere di essere impossibilitato, per esigenze di servizio a partecipare ai lavori della stessa;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del predetto funzionario in seno alla commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il telegramma del Ministero della sanità con il quale è stato segnalato il nominativo del dott. Mario Leoni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Per i motivi di cui in narrativa il dott. Mario Leoni, medico provinciale capo, in servizio presso il Ministero della sanità, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Fondi e Terracina, in sostituzione del dott. Domenico Corda, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della provincia di Latina e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Latina, della prefettura di Latina e dei comuni interessati.

Latina, addì 6 ottobre 1973

Il medico provinciale: REALMUTO

(11850)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 737/G in data 2 maggio 1972, con il quale venne indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Macerata;

Visti e riscontrati regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1211 in data 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei dottori in medicina e chirurgia che hanno conseguito l'idoneità nel concorso indicato in narrativa:

1. Mariani Mario	punti	74,725	su 120
2. Piani Antonio	»	66,824	»
3. Cioti Sabatino	»	62,800	»
4. Salvi Silvano	»	61,676	»
5. Carosi Giancarlo	»	58,392	»
6. Manciati Brunetto	»	57,000	»
7. Boncompagni Moralès Josè Guido	»	56,425	»
8. Mandara Giovanni	»	52,715	»
9. Palmisano Fedele	»	52,711	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia è, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni di Belforte del Chienti, Cessapalombo, Gagliole, Gualdo, Monte S. Giusto, Penna S. Giovanni, Pievetorina, Recanati, Ussita.

Macerata, addì 26 settembre 1973

Il medico provinciale: PUCCI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2959 in data 26 settembre 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Macerata;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte segnate accanto a ciascuno di essi:

1) Mariani Mario: Recanati, condotta unica;
2) Piani Antonio: Monte S. Giusto, condotta unica;
3) Salvi Silvano: Ussita, condotta unica;
4) Carosi Giancarlo: Belforte del Chienti, condotta unica;
5) Boncompagni Morales Josè Guido: Penna S. Giovanni, condotta unica;
6) Palmisano Fedele: Gualdo, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Macerata, addì 26 settembre 1973

Il medico provinciale: PUCCI

(11790)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1973, n. **54**.

Stato giuridico ed economico del personale della regione Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 15 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

RUOLO DEL PERSONALE REGIONALE

Art. 1.

Fasce funzionali

Il personale della Regione, delle aziende e degli enti dipendenti è assegnato ad un ruolo unico regionale ed inquadrato in sette fasce funzionali di mansioni.

Art. 2.

Dotazione organica

La dotazione organica complessiva del personale e la ripartizione dei posti per ciascuna fascia funzionale sono stabiliti nella tabella annessa alla legge sull'ordinamento degli uffici della Regione.

Art. 3.

Attribuzioni del personale della prima fascia funzionale

Il personale della prima fascia funzionale svolge mansioni di carattere esclusivamente manuale.

Art. 4.

Attribuzioni del personale della seconda fascia funzionale

Il personale della seconda fascia funzionale svolge mansioni inerenti al servizio di aula, di anticamera, di custodia e sorveglianza, provvedendo altresì alla pulizia minuta ed alle operazioni materiali derivanti dai normali scambi fra dipartimenti e uffici, e a tutte le altre mansioni prevalentemente manuali per le quali non sia richiesta una specifica qualificazione professionale.

Art. 5.

Attribuzioni del personale della terza fascia funzionale

Il personale della terza fascia funzionale è addetto a mansioni di copia dattilografica, alla conduzione e all'esercizio di macchine o impianti di cui garantisce l'efficiente manutenzione, ovvero a mansioni di carattere prevalentemente manuale che richiedono una specifica qualificazione professionale.

Art. 6.

Attribuzioni del personale della quarta fascia funzionale

Il personale della quarta fascia funzionale è addetto a mansioni esecutive di carattere amministrativo o tecnico, quali quelle di archivio o di stenodattilografia, nonchè a semplici attività di collaborazione in compiti di natura contabile, tecnica e amministrativa ovvero a mansioni prevalentemente manuali caratterizzate da particolare perizia acquisita mediante formazione specialistica.

Art. 7.

Attribuzioni del personale della quinta fascia funzionale

Il personale della quinta fascia funzionale è addetto a mansioni di segreteria e collaborazione contabile, tecnica e amministrativa, anche con discrezionalità operativa, strumentali rispetto alle mansioni proprie del personale delle fasce funzionali superiori. Può essere preposto al servizio di archivio e registrazione di atti. In tale ambito indirizza l'attività del personale addetto, dispone l'appropriato impiego del materiale e delle attrezzature relative ed assume la responsabilità dei risultati del lavoro degli addetti a tali servizi.

Nelle scuole regionali di formazione professionale svolge attività didattica a prevalente carattere tecnico-pratico.

Art. 8.

Attribuzioni del personale della sesta fascia funzionale

Il personale della sesta fascia funzionale cura autonomamente l'istruttoria amministrativa, tecnica o contabile e la conseguente definizione degli affari di particolare rilevanza che richiedono una prevalente attività di elaborazione, progettazione, studio e ricerca, predisponendo altresì tutti gli atti relativi. Per le procedure che abbiano riferimento ad una problematica nuova, verifica in seno al dipartimento o ufficio la soluzione progettata. Collabora con il personale della fascia funzionale superiore alla realizzazione dei programmi di lavoro, formulando proposte circa i criteri operativi da adottare.

Nelle scuole regionali di formazione professionale svolge attività didattica a carattere prevalentemente teorico.

Art. 9.

Attribuzioni del personale della settima fascia funzionale

Il personale della settima fascia funzionale svolge in seno al dipartimento attività prevalente di studio e di elaborazione; indirizza l'organizzazione e l'attuazione dei compiti degli addetti al dipartimento o ufficio, secondo programmi di lavoro elaborati col coordinatore; ove gli sia attribuita la cura di una specifica materia o di un determinato servizio in tale ambito indirizza l'attività del personale assegnato e formula proposte circa l'organizzazione e i programmi di lavoro, curando direttamente gli affari di maggiore complessità e importanza affidatigli dal coordinatore.

Le attribuzioni del personale cui siano assegnate le funzioni di coordinatore, sono quelle determinate dalla legge sull'ordinamento degli uffici della Regione.

TITOLO II

ASSUNZIONE AGLI IMPIEGHI REGIONALI

Art. 10.

Requisiti

Possono accedere all'impiego regionale i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Tale limite massimo è elevato a 35 anni per l'accesso ai posti della sesta e settima fascia funzionale. Sono fatte salve le norme sull'innalzamento del limite di età previste per i dipendenti pubblici e le eccezioni stabilite da leggi speciali per particolari categorie di cittadini. Salva diversa specifica disposizione di legge, anche in caso di cumulo il limite di età non può comunque superare il 40° anno;

b) titolo di studio;

c) buona condotta;

d) possesso dei diritti civili e politici;

e) idoneità fisica all'impiego. La giunta può accertare il possesso di tale requisito con le modalità indicate nell'art. 44 secondo comma, della presente legge.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nella delibera che indice il concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 11.

Titoli di studio

I titoli di studio per l'ammissione ai concorsi regionali sono indicati nell'allegata tabella *B*.

Art. 12.

Concorsi

Le assunzioni agli impieghi regionali hanno luogo mediante pubblici concorsi per singole mansioni, o per gruppi di mansioni equivalenti comprese nella stessa fascia funzionale, da bandirsi annualmente entro il giorno trenta del mese di gennaio, in relazione ai posti disponibili alla data di indizione del

concorso ed ai posti che nei dodici mesi successivi si renderanno disponibili per motivi diversi dall'ampliamento di organico.

Il concorso è indetto con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta che indica il numero dei posti messi a concorso, i documenti prescritti, i termini di presentazione della domanda e dei documenti previsti dal successivo art. 17, il programma degli esami, nonchè ogni altra prescrizione ritenuta opportuna.

La deliberazione che indice il concorso e pubblicata in apposita parte del « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posto e sulle preferenze stabilite per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere statali, secondo i criteri di corrispondenza della allegata tabella C.

Art. 13.

Ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai concorsi regionali gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

Nella domanda di ammissione al concorso l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione.

Art. 14.

Svolgimento delle prove

Fatta eccezione per quanto previsto all'art. 15, il concorso consiste in un accertamento della idoneità e in una valutazione comparativa della preparazione e dei titoli degli ammessi effettuata dalla commissione di cui al successivo art. 16.

Al fine di fornire agli ammessi una idonea formazione teorico-pratica sulle materie oggetto di esame ed una specifica conoscenza dell'ordinamento degli uffici e delle procedure regionali, la Regione organizza o promuove appositi corsi.

Contestualmente alla indizione dei concorsi, il consiglio regionale dispone l'attribuzione di assegni che facilitino la partecipazione ai corsi dei meno abbienti.

Art. 15.

Assunzione alla prima e seconda fascia funzionale

Per l'assunzione alla prima e seconda fascia funzionale la valutazione comparativa dei candidati si effettua sulla base di titoli relativi al carico familiare, allo stato di occupazione risultante anche dalla iscrizione nelle liste di collocamento del candidato, nonchè allo stato di occupazione e sanitario del nucleo familiare.

Art. 16.

Commissioni di esame

Le commissioni di esame sono nominate con provvedimento della giunta e sono composte:

a) per i concorsi di cui all'art. 14:

dal presidente della giunta o suo delegato che ne assume la presidenza;

da due consiglieri regionali, di cui uno delle minoranze, designati dal consiglio regionale;

da tre esperti delle diverse discipline amministrative e tecniche corrispondenti ai compiti oggetto del posto messo a concorso eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due;

da un rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali del personale;

b) per i concorsi di cui all'art. 15:

dal presidente della giunta o suo delegato che ne assume la presidenza;

da due consiglieri regionali, di cui uno delle minoranze, designati dal consiglio regionale;

da tre funzionari regionali designati dal consiglio regionale;

da un rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali del personale.

Le funzioni di segretario sono espletate, per entrambi i tipi di concorso, da un dipendente regionale designato dalla giunta.

Art. 17.

Graduatoria

Espletato il concorso, la commissione d'esame forma la graduatoria dei concorrenti con l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito.

La giunta, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria è approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'accesso all'impiego regionale. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati dalla giunta a presentare, nel termine e con le modalità stabilite nella delibera di indizione del concorso, a pena di decadenza:

a) l'originale diploma del titolo di studio, o una copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) il certificato generale del casellario giudiziale;

c) il certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

d) gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

La graduatoria approvata è pubblicata in apposito supplemento del « Bollettino Ufficiale » della Regione. I termini per eventuali impugnative decorrono dal sedicesimo giorno dalla data della pubblicazione.

Art. 18.

Nomina in prova

La nomina in prova dei vincitori dei concorsi è disposta dalla giunta ed è comunicata agli interessati almeno trenta giorni prima del termine indicato per l'inizio dei servizio.

E' consentito prendere servizio oltre il termine predetto solo per giustificato motivo riconosciuto valido dalla giunta.

La nomina decorre, agli effetti giuridici, dalla data di scadenza del termine entro il quale i vincitori debbono prendere servizio e, agli effetti economici, dalla data in cui il servizio è stato effettivamente iniziato.

Con lo stesso provvedimento di nomina, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma dello statuto e previa audizione degli interessati, la giunta assegna i vincitori agli uffici e dipartimenti conformemente al tipo di concorso espletato.

Ai vincitori, nell'ordine della graduatoria, è consentita la scelta della sede.

Colui che non assume servizio nel termine prefissatogli, senza giustificato motivo, decade dalla nomina.

Art. 19.

Accettazione della nomina

L'accettazione della nomina è fatta con dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al primo comma dell'articolo precedente.

In mancanza di dichiarazione espressa il nominato si intende rinunciatario.

Art. 20.

Utilizzazione della graduatoria

I posti rimasti scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori sono assegnati ai concorrenti dichiarati idonei nello stesso concorso secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 21.

Periodo di prova

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi nel corso dei quali l'impiegato presta servizio in almeno due uffici o dipartimenti.

Terminato il periodo di prova con esito favorevole, la nomina e confermata e sono assegnate le attribuzioni definitive. Se l'esito risulti invece negativo, può essere disposta la risoluzione del rapporto d'impiego ovvero, per una sola volta, la proroga del periodo di prova per un periodo uguale a quello indicato nel primo comma.

La conferma, la risoluzione e la proroga indicate nel comma precedente sono disposte, entro un mese dalla scadenza del periodo di prova, con provvedimento della giunta adottato nel rispetto dell'art. 62, secondo comma dello statuto, sentito l'interessato e le organizzazioni sindacali.

La nomina s'intende comunque confermata qualora sia decorso il termine indicato nel comma precedente senza che nessun provvedimento sia stato adottato.

Art. 22.

Assegnazione del personale addetto alle segreterie particolari o alle segreterie dei gruppi consiliari

L'assegnazione di personale alle segreterie particolari del presidente del consiglio regionale e degli altri componenti l'ufficio di presidenza, del presidente e degli altri componenti la giunta regionale, e alle segreterie dei gruppi consiliari, è effettuata dalla giunta in conformità delle richieste nominative avanzate rispettivamente dal presidente del consiglio e dagli altri componenti l'ufficio di presidenza, dal presidente e dagli altri componenti la giunta, e dai presidenti dei gruppi consiliari.

Art. 23.

Passaggio a fascia funzionale superiore a quella di appartenenza

Il passaggio a fascia funzionale superiore a quella di appartenenza si consegue mediante partecipazione ai concorsi di cui all'art. 12 anche in deroga al limite massimo di età stabilito all'art. 10, lettera *a*).

I dipendenti regionali privi del titolo di studio richiesto possono partecipare ai concorsi per posti appartenenti alla fascia funzionale immediatamente superiore a quella di appartenenza purchè abbiano svolto per almeno cinque anni mansioni appartenenti alla stessa fascia funzionale e abbiano superato con esito positivo apposito corso organizzato o preventivamente riconosciuto dalla Regione in attuazione dei programmi di formazione e aggiornamento professionale di cui al successivo art. 58.

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI

Capo I

MANSIONI - TRASFERIMENTI - COMANDI

Art. 24.

Mansioni

Le mansioni che ciascun dipendente è tenuto a svolgere nell'ambito della fascia funzionale di appartenenza sono quelle corrispondenti al posto cui lo stesso è assegnato, determinate nella allegata tabella *A*.

Art. 25.

Mutamento di mansioni per esigenze organizzative

Ove, in relazione alle modifiche dell'organigramma di cui alla legge sull'ordinamento degli uffici della Regione, sia necessario attribuire ad un dipendente mansioni diverse da quelle precedentemente svolte ma appartenenti alla stessa fascia funzionale, vi provvede la giunta, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma, dello statuto dopo aver sentito le organizzazioni sindacali del personale, tenuto conto delle eventuali richieste dell'interessato e della sua qualificazione professionale in attuazione di preventivi programmi di formazione e aggiornamento a norma dell'art. 58.

L'attribuzione delle nuove mansioni è comunque preceduta da un congruo periodo di riqualificazione e di adattamento alle nuove mansioni ove ciò risulti necessario.

Nel caso che il dipendente risulti tecnicamente inidoneo alle nuove mansioni, o alle altre della fascia funzionale nella quale è inquadrato, la giunta, sentiti l'interessato e le organizzazioni sindacali e su parere conforme della commissione di cui al successivo art. 79, lo colloca in disponibilità ai sensi dell'art. 92, ferma restando per il personale addetto agli uffici del consiglio, enti o aziende regionali, l'applicazione dell'art. 62, secondo comma, dello statuto.

Art. 26.

Mutamento di mansioni per inidoneità fisica

Al dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, la giunta, con le modalità previste dall'art. 25, primo e secondo comma, attribuisce mansioni diverse appartenenti alla stessa fascia funzionale ovvero, a domanda, mansioni appartenenti ad una fascia funzionale inferiore, con conservazione del trattamento economico della fascia funzionale di originaria appartenenza.

L'accertamento della permanente inidoneità fisica ad alcune o a tutte le mansioni della fascia funzionale di appartenenza è effettuato, a richiesta della giunta o dell'interessato, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma dello Statuto e con le modalità di cui all'art. 44.

Art. 27.

Sostituzioni temporanee

Alla sostituzione del personale assente per congedi o aspettative di durata superiore a trenta giorni provvede il componente la giunta incaricato della direzione organizzativa degli uffici regionali, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma, dello statuto, ogni qualvolta la sostituzione implichi mutamento di mansioni ovvero svolgimento di compiti appartenenti a fasce funzionali superiori a quella di appartenenza. In tale ultimo caso l'incarico non può superare i centottanta giorni e dà diritto ad un compenso speciale pari alla differenza del trattamento economico iniziale delle due fasce funzionali.

In tutti gli altri casi la sostituzione viene disposta dai coordinatori dei dipartimenti o uffici anche d'intesa fra loro. Tali sostituzioni non danno diritto a speciale compenso. In tal caso nessuno può essere incaricato di sostituzioni per un periodo superiore ai trenta giorni all'anno.

Si procede a sostituzione a norma dei commi precedenti anche in caso di temporanea vacanza di posti in attesa dell'espletamento dei concorsi.

La temporanea sostituzione dei coordinatori è deliberata dalla giunta nel rispetto dell'art. 62, secondo comma dello Statuto e con le stesse modalità di nomina previste per i coordinatori; la giunta deve in tal caso prevedere l'attribuzione degli stessi compensi previsti per i coordinatori.

Art. 28.

Svolgimento di fatto di mansioni diverse da quelle legittimamente attribuite

Salvi i casi previsti dagli articoli precedenti, è vietato adibire il personale regionale a mansioni diverse da quelle indicate nell'atto di nomina o attribuite con i provvedimenti di cui all'art. 25. Gli ordini implicanti lo svolgimento di mansioni diverse dalle predette sono da considerarsi illegittimi ai sensi dell'art. 48.

L'interessato o le organizzazioni sindacali del personale regionale possono chiedere in qualsiasi momento che venga accertato l'esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle legittimamente attribuite. A tale accertamento procede la giunta sentito l'interessato, eventualmente assistito da un rappresentante delle organizzazioni sindacali.

Ove sia accertato l'esercizio di mansioni diverse il consiglio, su proposta della giunta, può modificare l'organigramma in modo da comprendervi un posto con mansioni precedentemente non previste. Il posto viene assegnato a norma dell'articolo 25. Qualora la modifica comporti l'aumento della dotazione organica di una delle fasce funzionali del ruolo regionale, alla copertura del nuovo posto si provvede a norma degli articoli 12 e seguenti. Lo svolgimento di fatto delle mansioni non costituisce titolo preferenziale. In via provvisoria il nuovo posto potrà essere coperto a norma dell'art. 27.

Ove sia accertato lo svolgimento di una mansione di livello superiore a quella della fascia funzionale di appartenenza, l'interessato ha diritto ad un compenso speciale pari alla differenza del trattamento economico iniziale della fascia funzionale nella quale rientrano le mansioni accertate e di quello della fascia funzionale di appartenenza, ovvero ad un compenso speciale equitativamente determinato dalla giunta nel caso in cui le mansioni di fatto esercitate non corrispondano a quelle di un posto in organico. Il dipendente ha diritto al compenso speciale solo nel caso che dimostri di avere contestato tempestivamente e per iscritto a norma dell'art. 48 la legittimità degli ordini impartitigli. A tali effetti, alle rimostranze dell'interessato sono equiparate le eventuali rimostranze di rappresentanze sindacali.

Coloro che hanno impartito gli ordini illegittimi sono tenuti a pagare alla Regione una somma corrispondente all'ammontare dei compensi speciali da questa erogati, a meno che non dimostrino che l'amministrazione non ha subito alcun danno e che gli ordini sono stati impartiti per sopperire a situazioni di assoluta necessità.

La giunta dispone tutti i provvedimenti sopra indicati nel rispetto dell'art. 62, secondo comma, dello statuto.

Art. 29.

Trasferimenti

Fermo restando il disposto dell'art. 27, il trasferimento di personale da un dipartimento o ufficio ad altri è disposto dalla giunta, sentiti gli interessati, in relazione a modifiche dell'organigramma o ad altre esigenze di servizio.

Ove al trasferimento corrisponda un mutamento di mansioni si applicano le norme dell'art. 25.

Ove il trasferimento comporti cambiamento di sede, dovrà essere sentito il dipendente e dovrà tenersi conto delle condizioni di famiglia, delle eventuali necessità di studio dell'interessato e dei suoi familiari, nonchè del servizio già prestato in sedi non richieste.

Il trasferimento può anche essere richiesto dall'interessato e potrà essere disposto salvo che non vi ostino esigenze di servizio.

Per i trasferimenti riguardanti personale di uffici o dipartimenti del consiglio o di enti e aziende regionali, si applica il disposto dell'art. 62, secondo comma, dello statuto. Sui trasferimenti riguardanti altri uffici o dipartimenti sono sentiti i coordinatori degli uffici o dipartimenti interessati.

Art. 30.

Comandi

Con le modalità stabilite ai commi terzo e quinto dell'articolo precedente e nel rispetto dell'art. 64 dello statuto, il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali ovvero presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga.

Il personale comandato ai sensi del precedente comma svolge presso l'ente delegato mansioni inerenti alle funzioni delegate nell'ambito della fascia funzionale regionale cui appartiene ed è posto alle dipendenze funzionali dell'ente medesimo. L'attribuzione delle mansioni specifiche è concordata tra la Regione e l'ente presso il quale è disposto il comando, sentito l'interessato e le rappresentanze sindacali regionali.

Il personale assegnato a mansione diversa da quella concordata ai sensi del precedente comma è tenuto a farne rimostranza alla giunta regionale anche ai fini previsti dall'articolo 28. L'ordine con il quale è assegnata tale diversa mansione è considerato illegittimo ai sensi dell'art. 48.

Le valutazioni del personale comandato previste dal titolo IV della presente legge sono effettuate dalla Regione con le modalità previste in tale titolo, intendendosi sostituito al coordinatore dell'ufficio o dipartimento, quanto alle operazioni di cui all'art. 57 l'ufficio del personale dell'ente delegato e, quanto alle operazioni di cui all'art. 69, commi primo, secondo, terzo e quarto, gli organi competenti alla rilevazione delle infrazioni disciplinari secondo l'ordinamento dei singoli enti delegati.

Capo II

DIRITTI SINDACALI

Art. 31.

Principi generali

Ai sensi dell'art. 62, comma quarto, dello statuto è vietato ogni comportamento dell'amministrazione diretto ad impedire o limitare le libertà personali e sindacali dei dipendenti, l'esercizio dell'attività sindacale e del diritto di sciopero.

Le libertà personali e sindacali e l'attività sindacale dei dipendenti sono regolate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, primo comma, 17, 21, 29, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè dagli articoli 7, 10, 13, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 della stessa legge, con gli adattamenti risultanti rispettivamente dagli articoli 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 47 della presente legge, e dalle altre norme della legge 20 maggio 1970, n. 300, in quanto applicabili.

Art. 32.

Poteri delle rappresentanze sindacali

I provvedimenti che incidono sulla situazione personale o patrimoniale dei dipendenti, a richiesta dell'interessato, devono essere comunicati dall'amministrazione regionale all'organizzazione sindacale dal medesimo indicata.

In merito a tali provvedimenti l'organizzazione sindacale ha diritto di essere sentita.

Art. 33.

Assemblea

I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi nei luoghi dove prestano servizio, fuori dell'orario di lavoro. Possono altresì riunirsi durante l'orario medesimo, nei limiti di dieci ore annue.

Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali con ordine del giorno e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate a seconda del caso alla giunta, o all'ufficio di presidenza del consiglio, o agli organi di controllo della Regione, o agli organi amministrativi degli enti o delle aziende.

Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dalla giunta d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate.

Art. 34.

Permessi sindacali

I rappresentanti sindacali indicati dalle rispettive organizzazioni hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti in misura non inferiore a duecento ore mensili.

Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dalla giunta d'intesa con le rappresentanze sindacali del personale regionale.

Saranno altresì accordati ai rappresentanti sindacali ulteriori permessi su richiesta delle organizzazioni sindacali di appartenenza, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni sindacali.

Art. 35.

Contributi sindacali

I dipendenti hanno diritto di raccogliere contributi sindacali e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali nei luoghi dove prestano servizio. Essi hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

Le trattenute operate in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare con le organizzazioni medesime.

Art. 36.

Locali delle rappresentanze sindacali e diritto di affissione

La Regione pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali per l'esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune per ogni capoluogo di provincia, all'interno di una sede regionale o nelle immediate vicinanze.

Nel capoluogo della Regione viene altresì assicurata permanentemente la disponibilità di un idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Qualora il numero dei dipendenti di una unità, sede o altra entità organizzativa sia superiore a dieci, le rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

All'interno delle unità, sedi o altre entità organizzative, le rappresentanze sindacali hanno diritto all'uso gratuito di appositi spazi, posti in luoghi accessibili a tutti i dipendenti, per l'affissione di pubblicazioni, testi o comunicati inerenti a materia di interesse sindacale o di lavoro.

Art. 37.

Tutela personale dei rappresentanti sindacali

Il passaggio ad altra sede o ad altro ufficio di cui all'art. 28 o il comando di cui all'art. 29 dei rappresentanti sindacali può essere disposto solo col procedimento di cui all'art. 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Capo III

RIPOSO SETTIMANALE, CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI

Art. 38.

Riposo settimanale

Il personale ha diritto ad un periodo di riposo settimanale, non rinunciabile, che di regola deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi.

Qualora al dipendente sia richiesto di prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo, egli ha diritto di astenersi, nei successivi otto giorni, dal lavoro in un altro giorno feriale concordato con l'amministrazione.

Art. 39.

Congedi, aspettative e permessi: applicabilità di norme statali

In quanto compatibili con la presente legge, al personale regionale si applicano le norme sui congedi e le aspettative di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 66, 67, 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Art. 40.

Congedo ordinario

Il personale ha diritto ai seguenti giorni lavorativi di congedo ordinario retribuito e irrinunciabile per ogni anno di servizio:

a) 30, qualora l'orario di servizio sia articolato su sei giorni alla settimana;

b) 26, qualora l'orario di servizio sia articolato su cinque giorni alla settimana.

Almeno i due terzi del congedo ordinario sono usufruiti continuativamente o comunque ripartiti in non più di due periodi.

Il godimento del congedo può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio. In tal caso il dipendente usufruisce del congedo non goduto entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 41.

Congedi straordinari

Oltre che nelle ipotesi previste dagli articoli 37, 38 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 nonchè dall'art. 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, la giunta, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma, dello statuto, può autorizzare congedi straordinari per la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento e di specializzazione.

Art. 42.

Aspettativa per motivi personali

Il dipendente che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi personali deve presentare motivata richiesta alla giunta regionale. La giunta, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma, dello statuto, provvede sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per motivate esigenze di servizio, di respingere la domanda stessa, di ritardarne l'accoglimento o di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

L'aspettativa non può avere durata superiore ad un anno ed è revocabile in qualunque momento per motivate ragioni di servizio.

Il dipendente non ha diritto a nessun assegno durante l'aspettativa. Il tempo trascorso in aspettativa ai sensi del presente articolo non è computato ai fini della progressione economica della fascia funzionale, del calcolo dell'anzianità per i concorsi di cui all'art. 23, del trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 43.

Aspettativa per motivi di studio

Con le stesse modalità previste per la concessione delle aspettative per motivi personali possono altresì essere concesse a non più del 15 per cento dei dipendenti ogni anno, aspettative non retribuite per motivi di studio, di durata non superiore ad un anno, non prorogabili e revocabili in qualsiasi momento per motivate ragioni di servizio.

Al dipendente può essere concesso, per riconosciuto interesse dell'amministrazione, un assegno di ammontare massimo pari al trattamento economico in godimento. In tal caso il periodo trascorso in aspettativa è considerato servizio prestato a tutti gli effetti.

Al dipendente che abbia goduto di un periodo di aspettativa ai sensi del presente articolo non può essere concesso un ulteriore periodo di aspettativa per motivi di studio prima che siano trascorsi cinque anni.

Art. 44.

Aspettativa per motivi di salute

Se l'infermità temporanea perdura oltre il periodo di congedo straordinario, il dipendente è collocato in aspettativa a domanda o di ufficio.

L'accertamento dell'esistenza della malattia inabilitante e della sua cessazione è effettuato, a richiesta della giunta o del dipendente, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma, dello statuto, da enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico a norma dell'art. 5, ultimo comma della legge 20 maggio 1970, n. 300. A tutte le attività relative a tali accertamenti assiste un medico di fiducia del dipendente che ha diritto di far verbalizzare le proprie osservazioni in merito.

I risultati dell'accertamento disposto ai sensi del comma precedente sono tempestivamente comunicati all'interessato.

Ove il dipendente ovvero la giunta non concordi con le risultanze dell'accertamento, si procede a nuovo accertamento da parte di un collegio composto da un medico designato dall'interessato, da un medico designato dalla giunta regionale e da un terzo medico scelto di comune accordo fra i due sanitari o, in difetto, dall'ordine dei medici della provincia ove ha sede l'ufficio presso cui presta servizio il dipendente.

La richiesta di nuovo accertamento deve essere notificata al dipendente o alla giunta entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma e deve contenere la designazione del medico di fiducia.

Qualora l'altra parte non provveda nel termine di trenta giorni alla nomina del proprio medico di fiducia, l'accertamento di cui al secondo comma si ha per revocato.

In pendenza degli accertamenti di cui ai commi precedenti il dipendente esonerato dal servizio, a domanda o d'ufficio, ovvero assente dal servizio per effetto di una malattia inabilitante comunicata all'amministrazione ai sensi dell'art. 46, conserva il diritto all'intero stipendio in godimento; il periodo corrispondente agli accertamenti non è computato ai fini del calcolo del periodo di aspettativa.

Qualora l'infermità non sia riconosciuta, il dipendente esonerato dal servizio a domanda ovvero assente dal servizio ai sensi del comma precedente, è dichiarato a tutti gli effetti assente ingiustificato a decorrere dal primo giorno di mancata prestazione lavorativa.

L'onorario di tutti i componenti del collegio di cui al quarto comma è a carico della Regione.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta e non può comunque protrarsi per più di diciotto mesi. Durante l'aspettativa il dipendente ha diritto all'intero trattamento di competenze per i primi dodici mesi e alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia. Il tempo trascorso in aspettativa ai sensi del presente articolo è considerato periodo di servizio utile a tutti gli effetti.

Qualora dagli accertamenti disposti ai sensi dei commi precedenti risulti che la infermità dipende da cause di servizio, il dipendente ha diritto per tutto il periodo di aspettativa alla retribuzione corrispondente al posto ricoperto.

La giunta può in ogni momento procedere agli opportuni accertamenti sanitari nei confronti del personale collocato in aspettativa con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.

Resta ferma la possibilità di ricorso ai normali strumenti di tutela giurisdizionale nei confronti di ogni accertamento.

Art. 45.

Cumulo di aspettative

Due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto all'articolo precedente, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La durata di più periodi di aspettativa per motivi di salute e per motivi personali non può superare complessivamente due anni e mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità può essere concesso al dipendente in aspettativa per motivi di salute che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia motivata richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa, senza diritto al trattamento economico, di durata non superiore a dodici mesi.

Art. 46.

Assenze

In caso di malattia o di altro grave impedimento il dipendente deve darne immediata comunicazione all'amministrazione indicando il proprio recapito. Qualora l'assenza dovuta a malattia si protragga per oltre due giorni il dipendente deve altresì trasmettere all'amministrazione certificato rilasciato dal medico curante attestante la natura e la durata prevedibile della malattia. La giunta può disporre, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma, dello statuto, accertamenti per il controllo della malattia denunciata attraverso i servizi ispettivi dell'istituto assistenziale competente, a norma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Qualora la malattia non sia riconosciuta o gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata dall'inizio ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

Art. 47.

Lavoratori studenti

I dipendenti che frequentano corsi regolari di studio presso istituti di istruzione di ogni ordine e grado o di qualificazione professionale abilitati al rilascio di titoli di studio legali, nonchè i dipendenti che frequentino corsi di qualificazione o riqualificazione professionale istituiti, sovvenzionati o comunque riconosciuti dalla Regione, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario nè a prestazioni durante i riposi settimanali.

I dipendenti che devono sostenere esami scolastici o di concorso, fruiscono a richiesta di permessi retribuiti.

I dipendenti sono tenuti a produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e al secondo comma.

Capo IV

Doveri

Art. 48.

Esecuzione diligente dei compiti di ufficio

Il dipendente deve prestare la sua opera per lo espletamento dei compiti affidatigli ai sensi delle norme sull'ordinamento degli uffici, concorrendo nel rispettivo livello di qualificazione e responsabilità, al corretto adempimento dei programmi di lavoro del dipartimento o ufficio.

Il dipendente che riceve un ordine che ritenga illegittimo è tenuto a non eseguirlo dichiarandone le ragioni.

Se l'ordine è rinnovato per scritto, il dipendente deve eseguirlo tranne nel caso che l'atto o l'attività richiesta sia vietata dalla legge penale.

Art. 49.

Segreto d'ufficio

Fino all'entrata in vigore della legge regionale sul procedimento di formazione degli atti amministrativi, il personale regionale non può fornire a chi non ne abbia diritto informazioni relative a provvedimenti od operazioni amministrative dei quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando vi sia motivo di ritenere che possa derivarne danno per l'amministrazione ovvero danno o ingiusto vantaggio per terzi.

Nei casi dubbi il dipendente deve chiedere il preventivo parere del competente organo dell'amministrazione regionale.

Nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento del consiglio, il personale regionale non può valersi del segreto d'ufficio nei confronti dei consiglieri regionali.

Art. 50.

Orario

L'orario di servizio è fissato in 36 ore settimanali ripartibili in modo da non superare le 8 ore giornaliere.

In tali limiti, ed in relazione alle esigenze organizzative di ciascun ufficio e dipartimento, la durata e l'articolazione giornaliera del servizio è fissata dalla giunta — nel rispetto dell'art. 62 dello statuto per quanto riguarda gli enti e le aziende — sentiti i coordinatori dei dipartimenti e degli uffici nonchè le rappresentanze sindacali del personale regionale.

Per il personale addetto agli uffici e dipartimenti del consiglio regionale provvede l'ufficio di presidenza ai sensi dell'art. 9 dello statuto, sentiti i coordinatori dei dipartimenti e degli uffici nonchè le rappresentanze sindacali del personale regionale.

In relazione ad eccezionali esigenze di servizio il dipendente, su disposizione del coordinatore del dipartimento o dell'ufficio cui è assegnato, è tenuto a prestare lavoro straordinario entro il limite massimo di 24 ore mensili.

I dipendenti prestano di regola servizio in ore diurne dei giorni feriali salvo che per le particolari esigenze di uffici e dipartimenti nei quali si renda eventualmente necessaria l'istituzione di turni notturni e festivi. Negli altri uffici e dipartimenti potrà essere svolto servizio notturno e festivo solo in casi del tutto eccezionali.

Art. 51.

Lavoro straordinario per eccezionali esigenze di servizio

In relazione ad eccezionali esigenze di servizio dovute a carenze di personale nelle piante organiche, gli organi regionali competenti a norma dello statuto, sentite le organizzazioni sindacali, possono autorizzare prestazioni straordinarie in eccedenza ai limiti di cui all'articolo precedente fino ad un massimo del 50 per cento, in ogni caso non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 52.

Dimora

Il dipendente sceglie liberamente il luogo ove stabilire la propria dimora, purchè tale scelta sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio.

Art. 53.

Incompatibilità

Il dipendente non può esercitare alcun commercio, industria o professione nè assumere impieghi alle dipendenze di privati o di enti pubblici, o incarichi professionali retribuiti.

Il dipendente non può altresì assumere cariche in società costituite con fini di lucro, salvo che non si tratti di società cooperative tra pubblici dipendenti. Nei casi stabiliti dalla legge o quando sia autorizzato dalla giunta nel rispetto dell'art. 62, secondo comma, dello statuto, il dipendente può assumere cariche negli enti e nelle società di cui agli articoli 58 e 59 dello statuto.

L'impiegato che si trovi in una delle situazioni previste dai commi precedenti è dichiarato decaduto se la situazione di incompatibilità non cessa nel termine indicato in apposita diffida. Sono fatte salve comunque le sanzioni disciplinari.

Art. 54.

Responsabilità

Salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali i dipendenti sono responsabili nei confronti della Regione e dei terzi in conformità alle norme dettate per gli impiegati dello Stato dagli articoli 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE

Capo I

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Art. 55.

Fascicolo personale

Presso l'ufficio del personale è tenuto per ciascun dipendente un fascicolo corredato di indice, nel quale sono inseriti tutti gli atti che lo concernono.

Il fascicolo deve contenere in particolare:

a) i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato giuridico, al trattamento economico nonchè le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi;

b) i documenti relativi a titoli di studio conseguiti dopo la nomina all'impiego in corsi di istruzione, abilitazione, perfezionamento, e relativi ad attività didattica o scientifica, ed in genere ogni altro documento relativo alla preparazione tecnica e professionale;

c) l'indicazione delle mansioni assegnate successivamente alla nomina nonchè gli eventuali trasferimenti e comandi;

d) le valutazioni periodiche di cui all'art. 57;

e) i provvedimenti con i quali sono inflitte punizioni disciplinari, i provvedimenti di sospensione cautelare nonchè le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi;

f) gli atti relativi a giudizi di responsabilità verso l'amministrazione o verso terzi.

Art. 56.
Ruolo di anzianità

La giunta regionale compila, non oltre il mese di marzo di ciascun anno, il ruolo di anzianità del personale, secondo la situazione esistente al primo gennaio dell'anno medesimo. Entro il 30 aprile successivo, il ruolo deve essere portato a conoscenza del personale. Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del ruolo, il dipendente può produrre ricorso al presidente della giunta per ottenere la rettifica della posizione di ruolo o di anzianità.

Art. 57.
Valutazioni periodiche dell'attività dei singoli dipendenti

Per assicurare la migliore distribuzione ed utilizzazione del personale sulla base della preparazione tecnica, della capacità e del rendimento dimostrato in servizio, l'ufficio del personale predispone ogni biennio l'aggiornamento delle valutazioni relative all'attività prestata da ciascun dipendente secondo i criteri e gli schemi valutativi deliberati dal consiglio regionale, su proposta avanzata dalla giunta in relazione alle esigenze dei singoli settori dell'amministrazione regionale e sentito il comitato tecnico della programmazione di cui alla legge sull'ordinamento degli uffici della Regione.

A tal fine, l'ufficio del personale invia a ciascun dipendente, in duplice copia, apposito questionario elaborato sulla base dei criteri e degli schemi valutativi indicati nel comma precedente. Il dipendente, compilato il questionario, lo trasmette al coordinatore del dipartimento o dell'ufficio cui è addetto, perchè vi apponga le sue osservazioni. Il coordinatore provvede in contraddittorio con l'interessato, ed è tenuto, ove quest'ultimo dissenta, a riportarne le dichiarazioni nel questionario.

I dipendenti in posizione di coordinatore trasmettono il questionario con le osservazioni di cui al comma precedente al presidente della giunta ovvero, per i rispettivi settori di competenza, all'ufficio di presidenza del consiglio o ai presidenti dell'organo regionale di controllo e delle sezioni decentrate.

I questionari compilati ai sensi dei commi precedenti sono di poi inviati all'ufficio del personale il quale ne trattiene una copia per l'estrazione dei dati necessari all'aggiornamento del fascicolo personale di cui all'art. 55 e per lo studio dei criteri e dei piani di formazione ed aggiornamento professionale di cui all'art. 58 ed invia l'altra copia alla commissione per la valutazione del personale di cui al successivo art. 79.

La commissione, qualora dall'esame dei dati contenuti nei questionari ritenga alcuni fra i dipendenti particolarmente meritevoli, li propone alla giunta per l'anticipazione di un anno nello scatto biennale. La giunta provvede nel rispetto dell'articolo 62, secondo comma, dello statuto.

L'accelerazione ai sensi del comma precedente non può competere al dipendente per più di quattro volte nell'arco dell'intero servizio presso la Regione nella stessa fascia funzionale nè prima di dieci anni dal conseguimento di altro avanzamento per lo stesso titolo e a non più del 10 per cento dei dipendenti per ogni anno.

Per i dipendenti di cui all'art. 22, le operazioni previste al secondo comma del presente articolo sono effettuate dai soggetti sulla base della cui richiesta si provvede all'assegnazione agli uffici dei dipendenti in questione.

Per i dipendenti in posizione di comando si provvede ai sensi dell'art. 30.

Per i dipendenti di enti o di aziende le particolari modalità necessarie per la valutazione di cui al presente articolo saranno determinate dalle leggi istitutive.

Art. 58.
Formazione e aggiornamento professionale

Sulla base delle necessità emergenti dalle valutazioni periodiche di cui all'art. 57 e nell'ambito dei criteri direttivi deliberati dal consiglio regionale, sentito il comitato tecnico della programmazione di cui alla legge sull'ordinamento degli uffici della Regione e le rappresentanze sindacali del personale, l'ufficio del personale concorda con ciascun dipendente un piano pluriennale di formazione ed aggiornamento professionale, anche in relazione alle esigenze di mutamenti di mansioni di cui all'art. 25, mediante partecipazione a corsi istituiti e sovvenzionati dalla Regione.

Le ore destinate ad attività di formazione e aggiornamento ai sensi del precedente comma sono considerate lavorative a tutti gli effetti.

Capo II
VALUTAZIONI DISCIPLINARI

Parte I. - Provvedimenti disciplinari

Art. 59.
Tipi di provvedimenti disciplinari

Il personale che contravviene ai doveri del proprio ufficio è soggetto ai seguenti provvedimenti disciplinari:

a) censura;
b) riduzione dello stipendio;
c) sospensione dal servizio e dallo stipendio;
d) sospensione dal servizio e dallo stipendio con lettera di diffida;
e) destituzione.

Art. 60.
Censura

La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, inflitta per lievi mancanze e negligenze.

Art. 61.
Riduzione dello stipendio

La riduzione dello stipendio è inflitta:

a) per grave negligenza o per inosservanza dei doveri di ufficio;
b) per irregolarità nell'ordine di trattazione delle pratiche;
c) per comportamento scorretto nei confronti del pubblico, ovvero di amministratori regionali e di altri dipendenti regionali nell'esercizio delle loro funzioni;
d) per aver commesso altra mancanza fra quelle previste all'articolo precedente dopo aver subito altre due volte nello stesso anno la sanzione della censura.

La riduzione dello stipendio si applica nella misura di un quinto di una mensilità.

Il dipendente cui sia stata inflitta la riduzione dello stipendio subisce il ritardo di un anno nell'attribuzione delle classi di stipendio e degli scatti periodici biennali.

Trascorso un anno dalla data dell'atto che ha irrogato la riduzione dello stipendio cessano tutti gli effetti di essa, esclusi quelli già prodotti.

Art. 62.
Sospensione dal servizio e dallo stipendio

La sospensione dal servizio e dallo stipendio, per un periodo non superiore a trenta giorni, è inflitta:

a) per violazione del segreto di ufficio;
b) per uso dell'impiego a fini di interesse personale;
c) per aver commesso altra mancanza fra quelle previste agli articoli precedenti dopo aver subito altre due volte nello stesso anno la sanzione della riduzione dello stipendio.

Il dipendente cui sia stata inflitta la sospensione dal servizio e dallo stipendio subisce un ritardo di due anni nell'attribuzione delle classi di stipendio e degli scatti periodici biennali e la decurtazione di un anno nel calcolo di anzianità per la partecipazione ai concorsi di cui all'art. 23.

Trascorsi due anni dalla data dell'atto che ha irrogato la sospensione dal servizio e dallo stipendio, cessano tutti gli effetti di essa esclusi quelli già prodotti.

Art. 63.
Diffida

Nel caso in cui le mancanze di cui alla lettera *c*) del precedente articolo siano indice di scarso rendimento, alla sanzione prevista si aggiunge lettera di diffida.

La diffida produce un ulteriore ritardo di un anno nell'attribuzione delle classi di stipendio e degli scatti periodici biennali e la ulteriore decurtazione di un anno nel calcolo dell'anzianità per la partecipazione ai concorsi di cui all'art. 23.

La sospensione dal servizio e dallo stipendio con lettera di diffida perde ogni effetto trascorsi tre anni dalla data dell'atto che ha irrogato la sanzione, esclusi gli effetti già prodotti.

Art. 64.
Destituzione

La destituzione dall'impiego è inflitta al dipendente per i seguenti motivi:

a) per grave abuso di autorità o di fiducia;

b) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia comportato grave d'anno all'amministrazione o a terzi;

c) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da personale regionale;

d) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di lavoro;

e) per aver commesso altra mancanza fra quelle previste all'art. 62, dopo aver subito nell'arco dello stesso biennio la sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio;

f) qualora a seguito di diffida di cui all'articolo precedente il dipendente abbia subito nell'anno successivo la sanzione della riduzione dello stipendio ovvero la sanzione della censura ed abbia poi in quest'ultimo caso commesso nello stesso anno altra mancanza fra quelle previste all'art. 60.

Art. 65.

Destituzione di diritto

Il dipendente incorre nella destituzione di diritto nelle ipotesi previste alle lettere a) e b) dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 66.

Reintegrazione del dipendente

Il dipendente destituito ai sensi degli articoli 64 e 65, successivamente assolto nel giudizio penale di revisione o prosciolto da ogni addebito a seguito di revisione del procedimento disciplinare o di estinzione dello stesso, ha diritto alla riammissione in servizio, dalla data della sentenza di assoluzione o dell'atto di proscioglimento. La riammissione è disposta anche in soprannumero, salvo riassorbimento, nella stessa fascia funzionale posseduta all'atto della destituzione e senza perdita di anzianità.

Il dipendente assolto o prosciolto ai sensi del comma precedente, ha diritto, per il periodo di destituzione, a tutti gli assegni non percepiti escluse le indennità o i compensi per servizi speciali o per prestazioni a carattere straordinario. Detto periodo è altresì utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Il dipendente punito con sanzione superiore alla censura e di poi prosciolto da ogni addebito, ha diritto, nei limiti del comma precedente, previa ricostruzione della progressione economica, a tutti gli assegni non percepiti per effetto della sanzione inflittagli.

Nel caso di premorienza del dipendente si applica il disposto dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 67.

Sospensione cautelare

Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il dipendente può essere sospeso dal servizio anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare.

Il dipendente sottoposto a giudizio penale, in casi di riconosciuta gravità, può essere sospeso dal servizio e dallo stipendio, in attesa della conclusione del giudizio. La sospensione è obbligatoria ove sia stato emesso mandato o ordine di cattura.

In caso di sospensione cautelare al dipendente è corrisposto un assegno alimentare non superiore alla metà dello stipendio oltre gli assegni per carichi di famiglia.

Il dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo che sia risultato vincitore di concorsi nel frattempo espletati per il passaggio ad altra fascia funzionale resta sospeso nella nomina fino all'esito del procedimento disciplinare.

Il dipendente che sia stato scagionato da ogni addebito non subisce perdita di anzianità ed ha diritto agli stipendi trattenuti con la sola detrazione di quanto gli sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.

Art. 68.

Computo della sospensione cautelare

Qualora venga inflitta al dipendente la sospensione dal servizio e dallo stipendio, il periodo di sospensione cautelare è computato nella sanzione.

Si applicano quanto alle reintegrazioni patrimoniali del dipendente, i commi secondo e terzo dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Parte II. Procedimento disciplinare

Art. 69.

Rivelazione delle infrazioni

Il coordinatore che abbia notizia di un fatto commesso da un addetto al dipartimento o ufficio da esso diretto, che possa dar luogo ad uno dei provvedimenti indicati nella prima parte del presente capo, invita il dipendente a fornire chiarimenti sulla propria condotta disponendo nel contempo gli opportuni accertamenti.

Qualora tali accertamenti non escludano l'esistenza dell'addebito, lo stesso è contestato al dipendente con invito a presentare le proprie deduzioni in forma scritta nel termine di venti giorni.

Se in base agli ulteriori accertamenti disposti a seguito delle deduzioni del dipendente risulti esclusa l'esistenza dell'addebito il coordinatore dispone l'archiviazione degli atti.

In caso contrario, l'atto di contestazione degli addebiti è trasmesso alla giunta regionale assieme ad una relazione sulla inchiesta svolta e alle deduzioni dell'interessato. Trattandosi di dipendenti di uffici del consiglio regionale copia di tali atti è contemporaneamente inviata all'ufficio di presidenza il quale, ove ritenga che non sia proponibile l'archiviazione degli atti ai sensi del terzo comma del presente articolo, richiede alla giunta regionale la irrogazione della censura o la trasmissione degli atti alla commissione di cui all'art. 79.

Per i dipendenti in posizione di coordinatore di dipartimento o di ufficio le operazioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto del presente articolo sono svolte, quanto agli uffici del consiglio, dall'ufficio di presidenza del consiglio, quanto agli uffici della giunta, dal componente della giunta incaricato del settore nel quale è inserito l'ufficio a norma della legge sull'ordinamento degli uffici della Regione, quanto agli uffici dell'organo di controllo, dal presidente dell'organo di controllo o dai presidenti delle singole sezioni decentrate nell'ambito delle rispettive competenze.

Per i dipendenti di cui all'art. 22 le operazioni attribuite al coordinatore dal presente articolo sono effettuate dai soggetti sulla base della cui richiesta si provvede alla loro assegnazione agli uffici.

Per i dipendenti in posizione di comando si provvede ai sensi dell'art. 30.

Per i dipendenti delle aziende e degli enti, le modalità necessarie saranno stabilite dalle relative leggi istitutive.

Art. 70.

Operazioni di competenza della giunta regionale

La giunta regionale ricevuti gli atti, ove non ne disponga l'archiviazione ai sensi dell'articolo precedente e ritenga che la sanzione da irrogare per il fatto commesso sia la censura, provvede direttamente. Negli altri casi invia gli atti al presidente della commissione per la valutazione del personale, di cui al successivo art. 79, per le operazioni di competenza, dandone tempestiva notizia al dipendente.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono presi dalla giunta nel rispetto dell'art. 62, secondo comma, dello statuto.

Art. 71.

Nomina dell'istruttore e dei consulenti tecnici

Il presidente della commissione, ricevuti gli atti, provvede alla nomina di un istruttore scelto fra i membri della commissione stessa e se del caso di uno o più consulenti tecnici estranei all'amministrazione, dandone tempestiva notizia all'interessato.

I componenti la commissione, l'istruttore e i consulenti tecnici possono essere ricusati nelle ipotesi stabilite e con le formalità previste rispettivamente dagli articoli 149 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I poteri e i compiti dell'istruttore e dei consulenti sono quelli stabiliti dagli articoli 109 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 72.

Operazioni preliminari alla trattazione orale

Terminate le indagini, nel termine di cui all'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'istruttore trasmette il fascicolo del procedimento al presidente della commissione per la fissazione della data della seduta per la trattazione orale.

Il presidente provvede tempestivamente dandone comunicazione all'interessato.

Fra la data della comunicazione di cui al secondo comma e la data della seduta di cui al primo comma, devono intercorrere non meno di quaranta giorni liberi, salvo che il dipendente non chieda al presidente della commissione l'anticipazione della trattazione orale.

Il dipendente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia fino a dieci giorni prima della data fissata per la trattazione orale, nonchè di far pervenire alla segreteria della commissione eventuali scritti o memorie difensive fino a cinque giorni prima della data stessa.

La trattazione orale si svolge con le modalità di cui agli articoli 112, commi primo, secondo, quarto, quinto e sesto, e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'istruttore del procedimento funge da relatore.

Art. 73.

Diritto di difesa

Il dipendente, durante tutte le fasi del procedimento successive alla contestazione degli addebiti, ha diritto di farsi assistere da un difensore e da consulenti tecnici estranei all'amministrazione, ovvero delegare la propria difesa all'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Il difensore ed i consulenti tecnici di parte hanno diritto di assistere a tutte le indagini. A tal fine l'istruttore o il consulente tecnico d'ufficio comunicano al dipendente o al suo difensore, con almeno cinque giorni di anticipo, l'ora e il giorno fissati per l'assunzione delle prove.

Delle operazioni compiute l'istruttore redige processo verbale dando atto delle richieste formulate dai difensori.

L'impiegato prosciolto ha diritto al rimborso integrale delle spese sostenute per provvedere alla sua difesa.

Art. 74.

Deliberazione

La commissione, se ritiene che nessun addebito possa muoversi al dipendente, lo dichiara nella deliberazione.

Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti propone alla giunta regionale il provvedimento da adottare.

La deliberazione motivata è stesa dal relatore o da altro componente la commissione ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.

Art. 75.

Supplemento di indagini

La commissione, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia gli atti all'istruttore fissandogli un termine non superiore a novanta giorni per provvedere.

La commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, nel quale caso stabilisce con ordinanza la seduta dandone avviso al dipendente o al suo difensore che possono assistervi e svolgere le loro deduzioni.

Art. 76.

Comunicazioni all'interessato

Tutte le comunicazioni al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare sono effettuate con le formalità stabilite all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 77.

Estinzione del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi i termini stabiliti dagli articoli precedenti per il compimento delle singole sue fasi, ovvero decorsi trenta giorni dall'ultimo atto senza che nessun atto ulteriore sia stato compiuto.

Per quanto non disposto si applicano i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 78.

Norme finali

La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di giudizio penale, i rapporti tra giudizio disciplinare e giudicato amministrativo, nonchè la riapertura del procedimento disciplinare, sono regolati dagli articoli 117, 119, 121, e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 in quanto applicabili e intendendosi sostituito al Ministro la giunta regionale.

Capo III

NORME COMUNI

Art. 79.

Commissione per la valutazione del personale

All'inizio di ogni legislatura e comunque entro novanta giorni dalla data di insediamento del consiglio regionale, la giunta regionale nomina una commissione per la valutazione del personale costituita da:

a) il presidente della giunta o un componente della medesima all'uopo delegato con funzioni di presidente e un supplente designato dallo stesso presidente della giunta;

b) tre componenti effettivi e tre supplenti eletti con voto limitato dal cosiglio regionale;

c) tre componenti effettivi e tre supplenti eletti con voto limitato dal personale.

Le modalità per la elezione dei componenti di cui alla lettera *c)* verranno stabilite dalla giunta di intesa con le rappresentanze sindacali del personale regionale.

Ai componenti la commissione che non siano dipendenti regionali spetta per ogni riunione una indennità pari a quella corrisposta ai membri elettivi degli organi regionali di controllo.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della totalità dei componenti assegnati alla commissione. A tal fine i componenti supplenti sostituiscono i componenti effettivi assenti.

Le proposte sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti dei presenti.

Le funzioni di segretario sono espletate da un dipendente regionale designato dalla giunta.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 80.

Stipendio

Al personale del ruolo unico regionale spetta lo stipendio iniziale annuo lordo di cui alla allegata tabella *D*, corrispondente ai parametri 100, 110, 130, 135, 175, 220, 300 inglobante qualsiasi retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale, ad eccezione del compenso per lavoro straordinario e della indennità di funzione di cui al successivo art. 81.

Allo stesso personale spettano l'aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità con i criteri stabiliti per i dipendenti dello Stato.

Il personale inquadrato in fascia funzionale superiore alla prima consegue, dopo due anni di servizio prestato con merito, lo stipendio corrispondente rispettivamente ai parametri 125, 145, 180, 230, 290, e 350.

Art. 81.

Indennità di funzione

Al dipendente cui venga attribuita la funzione di coordinatore di ufficio o di dipartimento compete, per la durata dell'incarico, la somma di L. 600.000 annue da corrispondersi in dodicesimi posticipati.

Art. 82.

Progressione economica nell'ambito di ciascuna fascia funzionale

Salvo quanto previsto dagli articoli 57, commi quinto e sesto, 61, terzo comma, 62, secondo comma e 63, secondo comma, la progressione economica nell'ambito di ciascuna fascia funzionale si articola:

a) in scatti periodici biennali del 2,5 per cento dello stipendio iniziale, purchè il servizio sia stato prestato senza demerito;

b) in due classi di stipendio raggiungibili rispettivamente al terzo e all'ottavo anno di servizio prestato con merito, pari rispettivamente al 20 per cento e al 15 per cento dello stipendio iniziale in aggiunta agli scatti biennali.

Gli scatti biennali periodici e le classi di stipendio di cui al primo comma sono calcolati, per i dipendenti inquadrati in fascia funzionale superiore alla prima, sulla base dello stipendio conseguito ai sensi del terzo comma dell'art. 80.

Resta comunque salva l'applicazione di particolari disposizioni di legge in vigore per i dipendenti pubblici.

Art. 83.

Trattamento per missioni fuori sede e indennità di trasferimento

Al personale inviato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di trasferta per ogni giorno di assenza dalla sede o per frazioni eccedenti le 6 ore.

Al personale comandato ai sensi dell'art. 30 della presente legge compete una indennità di trasferimento.

Il trattamento economico di missione e di trasferimento sarà disciplinato da apposita legge regionale.

Art. 84.

Compensi per partecipazioni a commissioni e per l'assolvimento di particolari incarichi

Gli importi dei compensi e dei gettoni che dovrebbero essere liquidati ai dipendenti designati dall'amministrazione regionale a partecipare a commissioni o a consigli di amministrazione, ad assolvere incarichi commissariali o comunque a compiere prestazioni nell'interesse di altri enti, ivi compresi gli enti e le società di cui agli articoli 57 e 58 dello Statuto, sono versati dagli enti medesimi alla tesoreria della Regione.

Art. 85.

Trattamento economico in caso di passaggio a fascia funzionale superiore

Al dipendente che, a seguito di concorso, venga inquadrato in una fascia funzionale superiore spetta il trattamento economico iniziale relativo a tale fascia, aumentato degli scatti e delle classi di stipendio corrispondenti all'anzianità posseduta nella fascia funzionale inferiore, ridotta moltiplicandola per il rapporto fra il parametro regionale relativo a tale ultima fascia e quello relativo alla fascia funzionale superiore nella quale sia inquadrato.

Nel caso in cui, a seguito del passaggio alla fascia funzionale superiore, il trattamento economico, determinato ai sensi del primo comma, risulti inferiore a quello anteriormente posseduto dal dipendente, questo conserva la differenza a titolo di assegno *ad personam*, pensionabile e riassorbibile con la progressione economica orizzontale e con eventuali miglioramenti economici.

Art. 86.

Determinazione del valore orario e giornaliero

Il valore orario della retribuzione è determinato in base al seguente rapporto: stipendio annuo in godimento più scatti e classi stipendiali ed eventuale indennità diviso per il numero delle ore di servizio settimanale moltiplicate per cinquantadue.

Il valore giornaliero della retribuzione si ottiene moltiplicando il valore orario per la media delle ore di servizio giornaliero dei giorni lavorativi della settimana.

Art. 87.

Retribuzione del lavoro straordinario

La retribuzione oraria del lavoro straordinario viene determinata maggiorando del 25 per cento, per il lavoro straordinario diurno, e del 50 per cento, per il lavoro straordinario notturno e festivo, il valore orario della retribuzione calcolato a norma del precedente art. 86 della presente legge.

Art. 88.

Trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale regionale è iscritto all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.), e alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

La Regione assicura ai propri dipendenti la corresponsione di una indennità di fine rapporto nella misura determinata dall'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e sue successive modifiche, ogni qualvolta alla cessazione del rapporto di impiego non vi sia diritto per il dipendente, secondo la legislazione relativa all'I.N.A.D.E.L., di percepire l'indennità premio di servizio o altra indennità di questa sostitutiva.

TITOLO VI

CESSAZIONE DEL RAPPORTO

Art. 89.

Casi di cessazione del rapporto

La cessazione dal servizio, oltre che per destituzione ai sensi degli articoli 64 e 65, può aversi:

a) per dimissioni;

b) per decadenza;

c) per dispensa;

d) per collocamento a riposo.

Art. 90.

Dimissioni

Il dipendente può in qualsiasi momento dimettersi dal servizio.

Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta alla giunta entro trenta giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio. La giunta provvede nel rispetto dell'art. 62, secondo comma, dello statuto.

L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata soltanto quando sia in corso procedimento disciplinare.

Se entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni la giunta non abbia provveduto a comunicarne l'accettazione o il rifiuto, queste si intendono accettate.

Si applicano, quanto alle dimissioni dell'impiegata coniugata, le norme di cui all'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 91.

Decadenza dall'impiego

Il dipendente incorre nella decadenza dall'impiego:

a) qualora perda la cittadinanza italiana o il godimento dei diritti civili e politici;

b) quando non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli ovvero rimanga assente dal servizio per un periodo non inferiore a quindici giorni senza giustificato motivo;

c) quando non ottemperi all'ordine di trasferimento o di comando o di esercizio di nuove mansioni eventualmente assegnategli ai sensi dell'art. 25;

d) nell'ipotesi di cui all'art. 53;

e) quando l'impiego sia stato conseguito con la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La decadenza dall'impiego non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza.

Art. 92.

Disponibilità

Il dipendente è collocato in disponibilità nel caso previsto dall'art. 25, terzo comma, della presente legge.

Nei casi in cui occorre procedere al collocamento in disponibilità, la giunta, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma, dello statuto, designa in relazione alle diverse fasce funzionali i dipendenti da porre in tale posizione, tenendo conto dell'anzianità di servizio e delle eventuali richieste degli interessati. A parità di anzianità è posto in disponibilità il dipendente con minori carichi familiari.

Il dipendente in disponibilità è esonerato dal prestare servizio. Allo stesso competono lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia con esclusione di qualsiasi compenso speciale o per prestazioni di carattere straordinario.

Il dipendente in disponibilità è richiamato in servizio quando entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione si liberi in organico un posto appartenente alla fascia funzionale che implichi svolgimento di mansioni corrispondenti a quelle per le quali è stato assunto e alle quali risulti comunque idoneo.

Il dipendente può, a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad uno dei posti resisi disponibili ai sensi dell'art. 27 anche se implicante lo svolgimento di compiti corrispondenti a mansioni di fascia funzionale inferiore a quella di appartenenza. Il richiamo temporaneo in servizio sospende il decorso del termine per il computo del periodo massimo di disponibilità.

Il dipendente collocato in disponibilità che sia in possesso dei necessari requisiti, può, a domanda e nei limiti dei posti in organico, essere stabilmente adibito a mansioni corrispon-

denti ad una fascia funzionale inferiore a quella di appartenenza con conservazione *ad personam* del trattamento economico in godimento.

Il dipendente in disponibilità è dispensato dal servizio ove allo scadere dei due anni non sia stato richiamato in servizio.

Il periodo di servizio trascorso in disponibilità è considerato utile a tutti gli effetti.

Art. 93.

Dispensa dal servizio

La dispensa dal servizio è disposta per motivi di salute, salvo che il dipendente non sia diversamente utilizzato ai sensi degli articoli 26 e 92 della presente legge.

Le condizioni di salute del dipendente proposto per la dispensa sono accertate con le modalità di cui all'art. 44.

La dispensa dal servizio non può essere disposta se non dopo che il dipendente abbia esaurito il periodo di disponibilità di cui all'art. 92 o il periodo di aspettativa di cui allo art. 44, tranne che in questo ultimo caso il dipendente non chieda l'anticipazione del provvedimento di dispensa.

Art. 94.

Collocamento a riposo

Il dipendente è collocato a riposo di ufficio dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 40° anno di servizio utile a pensione, e comunque non oltre il primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65 anno di età.

Art. 95.

Riammissione in servizio

Il dipendente cessato dal servizio, per dimissioni o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 91, può essere riammesso in servizio a domanda compatibilmente con le disponibilità dei posti vacanti annualmente in organico in limiti non superiori al 10 per cento degli stessi.

Può essere riammessa in servizio, con le modalità di cui al comma precedente, la dipendente dichiarata decaduta a causa della perdita della cittadinanza italiana verificatasi a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero che abbia di poi riacquistato la cittadinanza per effetto dell'annullamento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il dipendente riammesso in servizio è collocato nella stessa fascia funzionale a cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio con decorrenza di anzianità dalla data di riammissione.

Capo VII

NORME TRANSITORIE

Art. 96.

Inquadramento del personale trasferito

Il personale trasferito dallo Stato e da altri enti pubblici alla Regione a norma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è inquadrato, con effetto dall'inizio del servizio presso la Regione, in una delle fasce funzionali previste dall'art. 1 della presente legge, in conformità ai criteri di corrispondenza fissati nella allegata tabella *C* e con le mansioni che verranno determinate dalla commissione paritetica per l'inquadramento, di cui al successivo art. 104, con riguardo al tipo di mansioni svolte presso lo Stato, gli enti di provenienza o presso la Regione.

A detto personale spetta il trattamento economico iniziale della fascia funzionale di inquadramento nel ruolo regionale aumentato:

a) se di ruolo anteriormente all'applicazione dei benefici recati dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, degli scatti e delle classi di stipendio corrispondenti agli anni di servizio prestati presso lo Stato e gli enti di provenienza valutati a norma del successivo articolo 98 della presente legge;

b) se non di ruolo anteriormente all'applicazione dei benefici recati dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, degli scatti e delle classi di stipendio corrispondenti agli anni di servizio prestati presso lo Stato o gli enti di provenienza in posizione di fuori ruolo ridotti alla metà.

Art. 97.

Inquadramento del personale di ruolo comandato

Il personale dello Stato, degli enti locali e degli altri enti pubblici comandato alla Regione a norma dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è inquadrato, a domanda, con effetto dall'inizio del servizio presso la Regione, in una delle fasce funzionali previste dall'art. 1 della presente legge, in conformità ai criteri di corrispondenza fissati nell'allegata tabella *C* e con le mansioni che verranno determinate dalla commissione paritetica per l'inquadramento di cui al successivo art. 104, con riguardo al tipo di mansioni svolte presso lo Stato, gli enti di provenienza o presso la Regione.

La domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al presidente della giunta regionale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

A detto personale spetta il trattamento economico iniziale della fascia funzionale di inquadramento nel ruolo regionale, aumentato delle classi e degli scatti di stipendio corrispondenti agli anni di servizio prestati presso lo Stato o l'ente di provenienza, valutati a norma del successivo art. 98 della presente legge.

I benefici previsti dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in favore del personale statale trasferito alla Regione sono estesi prima dell'inquadramento al personale di ruolo comandato alla Regione o trasferito da altri enti pubblici.

Art. 98.

Valutazione del servizio prestato nello Stato o nell'ente di provenienza

Agli effetti degli articoli 96, secondo comma lettera *a)* e 97, terzo comma, della presente legge, gli anni di servizio prestati presso lo Stato o presso gli altri enti di provenienza sono valutati per il 100 per cento se il servizio è stato prestato nell'ambito della stessa carriera, per il 75 per cento se prestato nell'ambito di carriera immediatamente inferiore e per il 55 per cento se prestato in altre carriere.

Nei casi in cui a seguito dell'applicazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il dipendente venga inquadrato in una fascia funzionale superiore a quella corrispondente, nell'allegata tabella *C*), alla qualifica posseduta presso lo Stato o gli altri enti di provenienza anteriormente all'applicazione di tale beneficio, l'anzianità virtuale determinata ai sensi del primo comma del presente articolo verrà ridotta moltiplicandola per il rapporto fra il parametro regionale inferiore e quello superiore delle fasce funzionali nelle quali sono ripartite le qualifiche o le categorie di una medesima carriera.

Art. 99.

Inquadramento del personale non di ruolo comandato

Il personale non di ruolo comandato o temporaneamente assegnato alla Regione in attesa di formale procedura di comando, è inquadrato, a domanda, con effetto dall'inizio del servizio presso la Regione, in una delle fasce funzionali previste dall'art. 1 della presente legge con le modalità stabilite al primo e secondo comma dell'art. 97.

A detto personale spetta il trattamento economico iniziale della fascia funzionale di inquadramento nel ruolo regionale, aumentato delle classi e degli scatti di stipendio corrispondenti agli anni di servizio fuori ruolo prestato presso l'ente di provenienza ridotti alla metà.

I benefici previsti dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 in favore del personale statale trasferito alla Regione sono estesi prima dell'inquadramento al personale non di ruolo comandato alla Regione o trasferito da altri enti pubblici.

Art. 100.

Idoneità alle fasce funzionali superiori a quella di inquadramento

I dipendenti da inquadrare nei ruoli regionali ai sensi dei precedenti articoli 96, 97 e 99, che alla data del 30 aprile 1973 abbiano svolto presso gli uffici regionali per almeno sei mesi continuativi mansioni proprie di una fascia funzionale superio-

re a quella di inquadramento, assegnate loro dai competenti organi regionali o accertate dalla commissione di cui all'art. 104 e che abbiano continuato a svolgere dette mansioni fino all'entrata in vigore della presente legge, possono chiedere di essere inquadrati nella fascia funzionale corrispondente alle mansioni transitoriamente svolte.

La relativa domanda dovrà essere presentata nei termini e con le modalità stabilite al secondo comma dell'art. 97, e dovrà essere corredata da idonea documentazione comprovante l'assegnazione e lo svolgimento delle mansioni superiori.

L'inquadramento nella fascia funzionale spettante è disposto col provvedimento di cui all'art. 106, sentita la commissione di cui all'art. 104.

Al personale inquadrato nella fascia funzionale superiore ai sensi del presente articolo, l'anzianità virtuale determinata ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 98 ovvero ai sensi del secondo comma, lettera *b)* dell'art. 96 o del secondo comma dell'art. 99, è ridotta moltiplicandola per il rapporto fra il parametro corrispondente alla fascia funzionale originariamente posseduta e quello corrispondente alla fascia funzionale di nuovo inquadramento.

Art. 101.

Inquadramento degli esperti incaricati per le eccezionali esigenze di primo funzionamento degli uffici

Coloro ai quali sono stati conferiti, dai competenti organi regionali, determinati incarichi di consulenza a partire da data non successiva al 31 dicembre 1972, sono inquadrati nel ruolo unico regionale, a domanda, da presentarsi nei termini e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 97, sempre che la consulenza sia stata prestata continuativamente, per almeno tre mesi, in collaborazione diretta con gli uffici regionali, non sia stata interrotta e perduri alla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento è effettuato nella fascia funzionale le cui mansioni siano assimilabili alle prestazioni richieste negli atti di incarico, secondo i criteri di corrispondenza che verranno determinati dalla commissione di cui all'art. 104.

Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento retroagiscono alla data di inizio del rapporto di consulenza, salvo, per quanto concerne le retribuzioni pregresse, il diritto della Amministrazione di opporre il conguaglio con i compensi già corrisposti in base agli incarichi.

Agli esperti già componenti la segreteria tecnica del disciolto comitato regionale per la programmazione economica della Toscana (C.R.P.E.T.), inquadrati ai sensi delle disposizioni che precedono, è inoltre riconosciuta, ai soli effetti della progressione economica, un'anzianità convenzionale nella fascia funzionale di inquadramento pari alla metà del periodo di attività prestato a favore del suddetto comitato.

Agli effetti di cui al primo comma del presente articolo, la durata degli incarichi è prorogata fino alla data dell'inquadramento.

Art. 102.

Inquadramento di personale non compreso nelle precedenti disposizioni

Il personale comunque in servizio presso gli uffici regionali, non compreso fra quello di cui ai precedenti articoli 96 97, 99 e 101, e che tale servizio abbia prestato continuativamente per almeno sei mesi alla data del 31 marzo 1973, e continui a svolgere alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda, in una delle fasce funzionali previste dall'art. 1 della presente legge, con le modalità stabilite dal primo e secondo comma dell'art. 97, e con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge A detto personale spetta il trattamento economico iniziale della fascia funzionale di inquadramento nel ruolo regionale.

Art. 103.

Valutazione del servizio del personale previsto dagli articoli 101 e 102

Il servizio di ruolo prestato presso lo Stato e presso gli enti locali o gli altri enti pubblici dal personale inquadrato ai sensi degli articoli 101, primo comma e 102 è valutato con i criteri di cui all'art 98 qualora non vi sia soluzione di continuità tra i predetti servizi e il servizio presso la Regione.

Art. 104.

Commissione paritetica per l'inquadramento

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale nomina una commissione paritetica per le operazioni di cui agli articoli 96, 97, 99, 100, 101, 102 e 103.

La commissione è composta dal presidente della giunta o suo delegato, che la presiede, da due consiglieri regionali designati dal consiglio regionale con voto limitato e da tre membri designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali del personale regionale.

Ai lavori della commissione sarà data pubblicità ai sensi dell'art. 60 dello statuto.

Art. 105.

Assegno ad personam

Il personale trasferito o comandato che goda, a norma delle vigenti disposizioni, di un trattamento economico tabellare superiore a quello iniziale della fascia funzionale di inquadramento nel ruolo regionale, maggiorato degli scatti e delle classi di stipendio conseguenti alla applicazione delle norme di cui al precedente art. 98, mantiene la differenza come assegno *ad personam*, pensionabile e riassorbibile con le classi di stipendi o con futuri miglioramenti. Il predetto trattamento economico è soggetto agli scatti periodici biennali del 2,50 per cento.

Art. 106.

Provvedimento di inquadramento

L'inquadramento è disposto con provvedimento della giunta regionale, emesso nel rispetto dell'art. 62 dello statuto, e comunicato personalmente al dipendente.

In tale provvedimento dovranno essere specificatamente e separatamente indicati:

la fascia funzionale di inquadramento;

la retribuzione mensile ed annua lorda e netta;

l'anzianità riconosciuta nel ruolo regionale;

le mansioni attribuite;

l'ufficio o il dipartimento regionale cui il dipendente è assegnato.

Avverso al provvedimento di inquadramento è ammessa opposizione da presentarsi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al presidente della giunta entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Entro sessanta giorni la giunta decide sull'opposizione, sentita la commissione paritetica di cui al precedente art. 104.

Art. 107.

Stipendio e progressione economica del personale di cui agli articoli 96 e seguenti

Il personale inquadrato ai sensi degli articoli 96, 97, 99, 101 e 102 consegue, dopo un anno di servizio presso la Regione prestato con merito, in relazione alle fasce funzionali indicate nella allegata tabella *D*, lo stipendio corrispondente ai parametri 100, 130, 150, 180, 230, 290 e 350, anche agli effetti del calcolo degli scatti periodici biennali e delle classi di stipendio.

Tale personale usufruisce, in aggiunta a quanto previsto dal primo comma, lettera *b)*, dell'art. 82, di una ulteriore classe di stipendio, raggiungibile al ventiduesimo anno di servizio prestato con merito, pari al 12,5 per cento dello stipendio di cui al comma precedente.

Art. 108.

Trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza

La Regione riconosce, a tutti gli effetti, al personale di cui agli articoli 96 e 97 l'anzianità e il servizio utili a pensione compresi quelli riscattati o che saranno riscattati, assumendo altresì in proprio, per quanto le compete, gli impegni di natura assistenziale e previdenziale relativi a tutto il personale in servizio alla data della entrata in vigore della presente legge.

Nelle more del perfezionamento della ricostruzione delle singole posizioni assicurative presso la C.P.D.E.L., la Regione garantisce e liquida al dipendente a titolo di acconto un trattamento complessivo di pensione non inferiore a nove decimi di quello che la C.P.D.E.L. o il Ministero del tesoro corrisponderebbe a parità di servizio.

Ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, dell'indennità di buona uscita e della ricostruzione della posizione assicurativa, i rapporti finanziari conseguenti al passaggio alla Regione del personale di cui ai precedenti articoli verranno regolati con successivi accordi tra le amministrazioni di provenienza, gli istituti e le casse di assistenza e di previdenza e la Regione.

NORME FINALI

Art. 109.

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Art. 110.

Oneri finanziari

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1973 farà carico ai capitoli 00400, 01600, 06800, 08800, 14000, 18500 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1973.

L'onere derivante dall'applicazione delle norme della presente legge sulla decorrenza del trattamento economico farà carico ai capitoli 2, 4, 31, 39/1, 40/22, 45/1, 48/1, 48/11 e 48/21 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1972.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge per i successivi esercizi farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa di ogni singolo anno finanziario.

La presente legge è pubblicata sul «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 6 settembre 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 luglio 1973 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 28 agosto 1973.

TABELLA A

DEFINIZIONE DELLE MANSIONI OBIETTIVE COMPRESE IN CIASCUNA FASCIA FUNZIONALE

VII FASCIA FUNZIONALE

« Il personale della VII fascia funzionale svolge in seno al dipartimento attività prevalente di studio e di elaborazione; indirizza l'organizzazione e l'attuazione dei compiti degli addetti al dipartimento o ufficio, secondo programmi di lavoro elaborati col coordinatore; ove gli sia attribuita la cura di una specifica materia o di un determinato servizio in tale ambito indirizza l'attività del personale assegnato e formula proposte circa l'organizzazione e i programmi di lavoro, curando direttamente gli affari di maggiore complessità e importanza affidatigli dal coordinatore » (art. 9, primo comma).

Funzionario amministrativo.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9, primo comma, con prevalenza della attività di indirizzo e organizzazione, nel campo delle discipline amministrative ed in particolare del diritto costituzionale-amministrativo, della scienza dell'organizzazione, della scienza dell'amministrazione pubblica, per il perseguimento dei compiti propri dell'ufficio o dipartimento.

Esperto in materie amministrative.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9, primo comma, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline amministrative ed in particolare del diritto costituzionale-amministrativo, della scienza dell'organizzazione, della scienza dell'amministrazione pubblica, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle funzioni ad esso assegnate.

Esperto in giornalismo e pubblicista.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9, primo comma, in materia di giornalismo e pubblicista, secondo le specificazioni che rispettivamente si rinvengono nel contratto nazionale di lavoro giornalistico, per il perseguimento dei compiti propri dell'ufficio nelle materie ad esso assegnate.

Esperto in finanza e contabilità pubblica.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9, primo comma, nel campo delle discipline finanziarie e contabili, con particolare riferimento al diritto amministrativo e alla scienza dell'amministrazione, alla scienza delle finanze e diritto finanziario e tributario, alla ragioneria e contabilità, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle funzioni ad esso assegnate.

Esperto in organizzazioni e metodi.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9, primo comma, nel campo dello studio delle strutture organizzative e delle procedure operative con speciale riferimento all'ambito della pubblica amministrazione, curando in particolare la progettazione delle nuove soluzioni organizzative e procedurali di cui supervisiona le fasi di rilevazione e analisi, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nella specifica funzione ad esso assegnata.

Esperto in materia di programmazione.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9, primo comma, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline della programmazione economica, sociale e territoriale, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle funzioni ad esso assegnate.

Esperto statistico.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9, primo comma, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline statistiche, provvedendo in particolare alle prestazioni di consulenza e all'impostazione delle rilevazioni e della loro interpretazione, di cui supervisiona la progettazione e la pianificazione organizzativa, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle funzioni ad esso assegnate.

Esperto documentalista.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9, primo comma, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo della documentalistica e della biblioteconomia, provvedendo in particolare alle prestazioni di consulenza e all'impostazione degli impianti e dei servizi bibliografici, emerografici ed archivistici di documentazione socio-economica, di cui supervisiona la progettazione e la pianificazione organizzativa per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle funzioni ad esso assegnate.

Esperto di sistemi informativi.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9, primo comma, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo dei sistemi per l'elaborazione automatica delle informazioni, curando in particolare la progettazione delle nuove applicazioni, di cui supervisiona l'analisi, la programmazione e la pianificazione organizzativa, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle funzioni ad esso assegnate.

Esperto in materie giuridiche.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9, primo comma, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline giuridiche ed in particolare del diritto costituzionale, amministrativo e pubblico in genere, del diritto privato e del lavoro, del diritto processuale, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle funzioni ad esso assegnate.

Esperto in materie agronomiche, zootecniche e naturalistiche

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9, primo comma, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline ed esperienze agronomiche, zootecniche e naturalistiche ed in particolare della pianificazione, assistenza, opere pubbliche, di sistemazione e bonifica, difesa fito-sanitaria e dell'ambiente nel settore, della caccia e pesca e zoologia applicata, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle materie ad esso assegnate.

Esperto in materia forestali.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9, primo comma, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline ed esperienze forestali ed in particolare della silvicoltura, assestamento, idronomia, opere pubbliche, bonifica alpicoltura e aziende agro-silvo-pastorali, ecologia e difesa dello ambiente nel settore, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle materie ad esso assegnate.

Esperto in materie sociologiche.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9, primo comma, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline sociologiche con particolare riferimento ai servizi sanitari e sociali, alle comunità rurali e al turismo, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle materie ad esso assegnate.

Esperto geopedologo.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9, primo comma, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline ed esperienze geopedologiche agrarie e forestali, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle materie ad esso assegnate.

Esperto di urbanistica.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9, primo comma, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline ed esperienze urbanistiche ed in particolare della pianificazione territoriale, della normativa generale e strumentazione nell'edilizia, delle infrastrutture fondamentali del territorio, dell'assetto idrogeologico ed ecologico, della tutela dei parchi, dei problemi dei centri storici ed esperienze pilota nel settore, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle materie ad esso assegnate.

Esperto in ingegneria.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9, primo comma, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline ed esperienze ingegneristiche ed in particolare della viabilità, acquedotti e lavori pubblici, dei trasporti, navigazione e porti, degli insediamenti abitativi e produttivi, delle aree, attrezzature e servizi, dei problemi delle fonti di energia, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle materie ad esso assegnate.

Esperto per le attività produttive, il turismo ed il commercio.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9, primo comma, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline ed esperienze economiche e della programmazione con particolare riferimento alle cave e torbiere, acque minerali e termali, artigianato, turismo ed industria alberghiera, fiere e mercati, commercio, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle materie ad esso assegnate.

Esperto geologo.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9, primo comma, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline ed esperienze geologiche, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle materie ad esso assegnate.

Esperto in materia sanitaria.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9, primo comma, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline ed esperienze del settore sanitario ed in particolare della programmazione delle strutture e dei servizi sanitari, territoriali ed ospedalieri, degli interventi preventivi di varia natura, della medicina del lavoro, igiene pubblica, epidemiologia, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle materie ad esso assegnate.

Esperto in materie tecnico-biologiche

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9, primo comma, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline ed esperienze del settore tecnico-biologico ed in particolare della tutela ambientale e dell'igiene degli alimenti, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle materie ad esso assegnate.

Esperto in materia veterinaria.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9, primo comma, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline ed esperienze del settore veterinario ed in particolare della prevenzione, profilassi, vigilanza e cura, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle materie ad esso assegnate.

Esperto in materia di istruzione.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9, primo comma, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline ed esperienze del settore ed in particolare della scolarizzazione e didattica, sperimentazione pedagogico-didattica, formazione del personale docente, e del diritto allo studio, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle materie ad esso assegnate.

Esperto per il patrimonio museale ed ambientale.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9, primo comma, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline ed esperienze del settore, con particolare riferimento ai problemi del patrimonio museale, storico, artistico ed ambientale, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle materie ad esso assegnate.

Esperto per il patrimonio librario ed archivistico.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9, primo comma, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline ed esperienze del settore, con particolare riferimento ai problemi del patrimonio librario ed archivistico della pubblica lettura e delle strutture educative permanenti, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle materie ad esso assegnate.

Esperto in materia di spettacolo, sport e tempo libero.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9, primo comma, con prevalenza dell'attività di studio e di elaborazione, nel campo delle discipline ed esperienze del settore, con particolare riferimento ai problemi dello spettacolo, sport e tempo libero, per il perseguimento dei compiti propri del dipartimento nelle materie ad esso assegnate.

Funzionario medico.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9, primo comma, con prevalenza dell'attività di indirizzo ed organizzazione, nel campo delle discipline ed esperienze del settore sanitario, per il perseguimento dei compiti propri dell'ufficio nelle materie ad esso assegnate.

Funzionario veterinario.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9, primo comma, con prevalenza dell'attività di indirizzo ed organizzazione, nel campo delle discipline ed esperienze del settore veterinario, per il perseguimento dei compiti propri dell'ufficio nelle materie ad esso assegnate.

Funzionario ingegnere.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9, primo comma, con prevalenza dell'attività di indirizzo ed organizzazione, nel campo delle discipline ed esperienze del settore ingegneristico, per il perseguimento dei compiti propri dell'ufficio nelle materie ad esso assegnate.

Funzionario architetto.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9, primo comma, con prevalenza dell'attività di indirizzo ed organizzazione, nel campo delle discipline ed esperienze del settore urbanistico, per il perseguimento dei compiti propri dell'ufficio nelle materie ad esso assegnate.

Funzionario agronomo.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 9, primo comma, con prevalenza dell'attività di indirizzo ed organizzazione, nel campo delle discipline ed esperienze agronomiche e forestali, per il perseguimento dei compiti propri dell'ufficio nelle materie ad esso assegnate.

VI FASCIA FUNZIONALE

« Il personale della VI fascia funzionale cura autonomamente la istruttoria amministrativa, tecnica o contabile e la conseguente definizione degli affari di particolare rilevanza, che richiedono una prevalente attività di elaborazione, progettazione, studio e ricerca, predisponendo altresì tutti gli atti

relativi. Per le procedure che abbiano riferimento ad una problematica nuova, verifica in seno al dipartimento o ufficio la soluzione progettata. Collabora con il personale della fascia funzionale superiore alla realizzazione dei programmi di lavoro, formulando proposte circa i criteri operativi da adottare.

Nelle scuole regionali di formazione professionale svolge attività didattica a carattere prevalentemente teorico» (art. 8).

Assistente amministrativo.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 8, primo comma, con riferimento alle discipline amministrative (diritto costituzionale-amministrativo, scienza dell'organizzazione, scienza dell'amministrazione pubblica), per le necessità connesse ai compiti propri dell'ufficio e dipartimento.

Assistente in finanza e contabilità pubblica.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 8, primo comma, con riferimento alle discipline finanziarie e contabili (diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, scienza delle finanze e diritto finanziario e tributario, ragioneria e contabilità), per le necessità connesse ai compiti propri del dipartimento.

Assistente in organizzazione e metodi.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 8, primo comma, con riferimento allo studio delle strutture organizzative e delle procedure operative in specie nell'ambito della pubblica amministrazione, curando in particolare le fasi di rilevazione e analisi ai fini della progettazione delle nuove soluzioni organizzative e procedurali, per le necessità connesse ai compiti propri del dipartimento.

Assistente pubblicista-resocontista addetto al servizio stampa del consiglio regionale.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 8, primo comma, per il perseguimento dei compiti relativi alla informazione e alla pubblicità sull'attività del consiglio e delle commissioni.

Assistente per la programmazione.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 8, primo comma, con riferimento alle discipline della programmazione economica, sociale e territoriale, per le necessità connesse ai compiti propri del dipartimento.

Assistente statistico.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 8, primo comma, con riferimento alle discipline statistiche, prestando in particolare servizi di informazione statistica e gli adempimenti richiesti dalla gestione delle rilevazioni e contribuendo alla loro progettazione e pianificazione organizzativa, per le necessità connesse ai compiti propri del dipartimento.

Assistente documentalista.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 8, primo comma, con riferimento alla documentalistica e biblioteconomia, curando in particolare gli adempimenti richiesti dalla gestione degli impianti e dei servizi bibliografici, emerografici ed archivistici di documentazione socio-economica e contribuendo alla loro progettazione e pianificazione organizzativa, per le necessità connesse ai compiti propri del dipartimento.

Assistente analista programmatore.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 8, primo comma, con riferimento ai sistemi per l'elaborazione automatica delle informazioni, curando in particolare le fasi di analisi e programmazione delle nuove applicazioni e la manutenzione delle procedure ovvero pianificando e organizzando l'impiego delle risorse del sistema nonchè l'attivazione e la gestione delle applicazioni, per le necessità connesse ai compiti propri del dipartimento.

Assistente in materie giuridiche.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 8, primo comma, con riferimento alle discipline giuridiche (diritto costituzionale, amministrativo e pubblico in genere, diritto privato e del lavoro, diritto processuale), per le necessità connesse ai compiti propri del dipartimento.

Assistente agronomo.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 8, primo comma, con riferimento alle discipline ed esperienze agronomiche e forestali, per le necessità connesse ai compiti propri dell'ufficio.

Assistente in urbanistica ed ingegneria.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 8, primo comma, con riferimento alle discipline ed esperienze del settore (pianificazione territoriale; edilizia; viabilità, acquedotti e lavori pubblici; assetto idrogeologico; parchi; centri storici; trasporti, navigazione e porti; insediamenti abitativi e produttivi; aree, attrezzature e servizi; fonti di energia), per le necessità connesse ai compiti propri del dipartimento.

Assistente geologo.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 8, primo comma, con riferimento alle discipline geologiche, per le necessità connesse ai compiti propri del dipartimento.

Assistente geografo topografo.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 8, primo comma, con riferimento alle discipline ed esperienze del settore (cartografia e topografia del territorio), per le necessità connesse ai compiti propri del dipartimento.

Assistente nelle discipline sanitarie e sociali.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 8, primo comma, con riferimento alle discipline ed esperienze del settore (strutture e servizi sanitari, interventi preventivi di varia natura, medicina del lavoro, igiene pubblica ed epidemiologia; prevenzione, profilassi e cura veterinaria; tutela ambientale ed igiene degli alimenti; strutture e servizi sociali), per le necessità connesse ai compiti propri del dipartimento.

Assistente per l'istruzione.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 8, primo comma, con riferimento alle discipline ed esperienze del settore (scolarizzazione e didattica, sperimentazione pedagogico-didattica, formazione del personale docente e diritto allo studio), per le necessità connesse ai compiti propri del dipartimento.

Assistente per il patrimonio culturale ed i servizi sociali.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 8, primo comma, con riferimento alle discipline ed esperienze del settore (patrimonio museale, storico, artistico ed ambientale; librario ed archivistico, pubblica lettura e strutture educative permanenti; spettacolo, sport e tempo libero), per le necessità connesse ai compiti propri del dipartimento.

Insegnante.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 8, secondo comma, con aggiornamento professionale costante nelle materie di insegnamento per l'attuazione dei programmi stabiliti, curando la conservazione delle attrezzature didattiche.

V FASCIA FUNZIONALE

« Il personale della V fascia funzionale è addetto a mansioni di segreteria e collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa, anche con discrezionalità operativa, strumentali rispetto alle mansioni proprie del personale delle fasce funzionali superiori. Può essere preposto al servizio di archivio e registrazione di atti. In tale ambito indirizza l'attività del personale addetto, dispone l'appropriato impiego del materiale e delle attrezzature relative ed assume la responsabilità dei risultati del lavoro degli addetti a tali servizi.

Nelle scuole regionali di formazione professionale svolge attività didattica a prevalente carattere tecnico-pratico» (art. 7).

Collaboratore amministrativo.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 7, primo comma, nel campo dell'attività amministrativa corrente (corrispondenza, conservazione e reperimento di documenti e pubblicazioni, archiviazione e registrazione di atti) anche curando la redazione sintetica di verbali, la traduzione di articoli e documenti e gli adempimenti nell'ambito di procedure definite.

Collaboratore contabile.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 7, primo comma, nel campo delle attività contabili correnti (rilevazioni contabili e statistiche, conservazione e reperimento di documenti, aggiornamento di ruoli ed inventari), anche mediante l'impiego di macchine complesse e curando la minuta corrispondenza e gli adempimenti nell'ambito di procedure definite.

Collaboratore tecnico.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 7, primo comma, nel campo delle attività tecniche correnti (indagini, rilievi, misurazioni e disegni), anche curando la redazione di documenti e certificazioni e gli adempimenti nell'ambito di procedure definite.

Collaboratore statistico.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 7, primo comma, nel campo della gestione dell'informazione statistica, in particolare provvede alle operazioni di raccolta, ordinamento e calcolo dei dati, anche mediante l'impiego di macchine complesse.

Collaboratore documentalista.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 7, primo comma, nel campo della gestione degli impianti e dei servizi di documentazione, in particolare provvede alle operazioni di codifica e soggettazione dei documenti.

Collaboratore meccanografico.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 7, primo comma, nel campo della elaborazione automatica delle informazioni (minutazione dei programmi, gestione degli impianti di elaborazione, controllo delle informazioni in ingresso e in uscita): in tale ambito indirizza l'attività del personale addetto e dispone l'appropriato impiego delle risorse, assumendo la responsabilità dei risultati.

Collaboratore sanitario.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 7, primo comma, nel campo delle attività sanitarie correnti (indagini, rilievi e misurazioni), anche curando la redazione di documenti e certificazioni e gli adempimenti nell'ambito di procedure definite.

Collaboratore per l'istruzione e cultura.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 7, primo comma, nel campo delle attività tecniche correnti della istruzione e della cultura (corrispondenza, indagini, accertamenti), anche curando la redazione di documenti e collaborando all'organizzazione di servizi, iniziative e manifestazioni nell'ambito di programmi definiti.

Insegnante tecnico-pratico.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 7, secondo comma, per l'attuazione dei programmi stabiliti, curando la conservazione delle attrezzature e del materiale didattico.

IV FASCIA FUNZIONALE

« Il personale della IV fascia funzionale è addetto a mansioni esecutive di carattere amministrativo e tecnico, quali quelle di archivio o di stenodattilografia nonchè a semplici attività di collaborazione in compiti di materia contabile, tecnica ed amministrativa, ovvero a mansioni prevalentemente manuali caratterizzate da particolare perizia acquisita mediante formazione specialistica » (art. 6).

Stenodattilografo.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 6, per le operazioni di stenodattilografia sotto dettatura, da originali e registrazioni, provvedendo alla collazionatura dei dattiloscritti, anche mediante l'impiego di macchine memorizzatrici e compositrici, di cui garantisce l'efficiente manutenzione, collaborando altresì alla minuta istruzione delle pratiche.

Applicato.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 6, per le operazioni di archivio, protocollo, registrazione e reperimento, anche a mezzo di macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni, collaborando altresì alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica e amministrativa delle pratiche, anche mediante copia dattilografica.

Applicato meccanografo.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 6, per le operazioni di esecuzione dei programmi di elaborazione secondo procedure definite ovvero per la perforazione e verifica alfanumerica di schede meccanografiche.

Vigile sanitario.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 6, per le operazioni connesse alla vigilanza sulle condizioni igieniche dell'ambiente e della produzione ed il commercio delle sostanze destinate all'alimentazione.

Sorvegliante idraulico specializzato.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 6, per le attività idrauliche, eseguendo operazioni prevalentemente manuali caratterizzate da particolare perizia acquisita mediante formazione specialistica.

Operaio agricolo forestale specializzato.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 6, per le attività agricole e forestali, eseguendo operazioni prevalentemente manuali caratterizzate da particolare perizia acquisita mediante formazione specialistica.

III FASCIA FUNZIONALE

« Il personale della terza fascia funzionale è addetto a mansioni di copia dattilografica, alla conduzione e all'esercizio di macchine od impianti di cui garantisce l'efficiente manutenzione, ovvero a mansioni di carattere prevalentemente manuale che richiedono una specifica qualificazione professionale » (art. 5).

Centralinista.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 5, per l'esercizio di impianti telefonici complessi e derivati, di cui garantisce l'efficiente manutenzione provvedendo autonomamente a quanto occorre per i collegamenti richiesti.

Autista.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 5, per il trasporto di persone e cose mediante la conduzione di autoveicoli o motoveicoli di cui garantisce la pulizia e l'efficiente manutenzione.

Tipografo.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 5, per le operazioni di riproduzione lito-tipografica e di confezionamento degli stampati, anche mediante l'impiego di macchine automatiche di cui garantisce l'efficiente manutenzione.

Elettricista.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 5, per le operazioni connesse alla manutenzione delle installazioni elettriche e allo esercizio di impianti di fonoriproduzione dei quali garantisce l'efficiente manutenzione.

Addetto servizi aula consiliare.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 5, assicurando in modo particolare l'esecuzione delle direttive impartitegli per il regolare andamento dei lavori del consiglio regionale.

Addetto servizi cerimoniale e servizi interni del consiglio.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 5, assicurando in modo particolare la esecuzione delle direttive impartitegli circa il servizio del cerimoniale della Presidenza del consiglio e circa il buon andamento di tutte le strutture operative interne degli uffici del consiglio.

Dattilografo.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 5, per le operazioni di copia dattilografica da originali e registrazioni, anche mediante impiego di macchine memorizzatrici e compositrici di cui garantisce l'efficiente manutenzione, provvedendo alla collazionatura dei dattiloscritti.

Riproduttore.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 5, per le operazioni connesse alle riproduzioni micro-tipo-fonografiche e al loro confezionamento, anche mediante l'impiego di macchine automatiche, di cui garantisce la efficiente manutenzione.

Aiutante meccanografo.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 5, per le operazioni connesse alla conservazione dei moduli meccanografici e al confezionamento degli elaborati, anche mediante l'impiego di macchine automatiche, di cui garantisce l'efficiente manutenzione.

Sorvegliante idraulico qualificato.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 5, per le attività idrauliche, eseguendo operazioni prevalentemente manuali che richiedono una specifica qualificazione professionale.

Operaio agricolo forestale qualificato.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 5, per le attività agricole e forestali, eseguendo operazioni prevalentemente manuali che richiedono una specifica qualificazione professionale.

II FASCIA FUNZIONALE

« Il personale della seconda fascia funzionale svolge mansioni inerenti al servizio di aula, di anticamera, di custodia e sorveglianza, provvedendo altresì alla pulizia minuta ed alle operazioni materiali derivanti dai normali scambi tra dipartimenti ed uffici, e a tutte le altre mansioni prevalentemente manuali per le quali non sia richiesta una specifica qualificazione professionale » (art. 4).

Commesso.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 4, per il servizio di aula, anticamera, custodia e sorveglianza dei locali, per la pulizia minuta e le operazioni materiali relative ai normali scambi tra uffici, per il prelievo e la consegna della corrispondenza; per la esecuzione di piccole commissioni che rientrano nei compiti normali di ufficio.

Operaio agricolo forestale comune.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 4, per le attività agricole e forestali, eseguendo operazioni prevalentemente manuali per le quali non è richiesta una specifica qualificazione professionale.

I FASCIA FUNZIONALE

« Il personale della I fascia funzionale svolge mansioni di carattere esclusivamente manuale » (art. 3).

Inserviente.

Svolge le attribuzioni di cui all'art. 3, per la pulizia dei locali, infissi e arredi degli uffici regionali.

TABELLA *B*

TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI REGIONALI PER CIASCUNA MANSIONE OBIETTIVA.

Funzionario amministrativo.
Esperto in materie amministrative.
Assistente amministrativo.

Diploma di laurea in:

giurisprudenza;
scienze politiche e sociali;
economia e commercio;
scienze economiche e bancarie;
equipollenti.

Esperto in giornalismo e pubblicista.
Assistente pubblicista-resocontista addetto al servizio stampa del consiglio regionale.

Diploma di laurea in:

scienze politiche e sociali;
giurisprudenza;
lettere;
economia e commercio;
equipollenti.

Esperto in finanza e contabilità pubblica.
Assistente in finanza e contabilità pubblica.

Diploma di laurea in:

economia e commercio;
scienze economiche e bancarie;
scienze politiche e sociali;
giurisprudenza;
equipollenti.

Esperto in organizzazione e metodi.
Assistente in organizzazione e metodi.

Diploma di laurea.

Esperto in materia di programmazione.
Assistente per la programmazione.

Diploma di laurea in:

economia e commercio;
scienze economiche e bancarie;
architettura;
scienze agrarie;
scienze forestali;
scienze politiche e sociali;
giurisprudenza;
equipollenti.

Esperto statistico.
Esperto documentalista.
Esperto di sistemi informativi.
Assistente statistico.
Assistente documentalista.
Assistente analista programmatore.

Diploma di laurea in:

economia e commercio;
scienze economiche e bancarie;
statistica;
scienze politiche e sociali;
equipollenti.

Esperto in materie giuridiche.
Assistente in materie giuridiche.

Diploma di laurea in:

giurisprudenza.

Esperto in materie agronomiche, zootecniche e naturalistiche.
Esperto in materie forestali.
Funzionario agronomo.
Assistente agronomo.

Diploma di laurea in:

scienze agrarie;
scienze forestali;
ingegneria;
scienze naturali;
economia e commercio;
equipollenti.

Esperto geologo.
Assistente geologo.

Diploma di laurea in:

geologia;
equipollenti.

Esperto geopedologo.

Diploma di laurea in:

geologia;
scienze agrarie;
scienze forestali;
equipollenti.

Esperto in materie sociologiche.

Diploma di laurea in:

scienze politiche e sociali;
economia e commercio;
sociologia;
lettere e filosofia;
filosofia e pedagogia;
equipollenti.

Esperto in urbanistica.

Funzionario architetto.

Diploma di laurea in:
architettura;
equipollenti.

Esperto in ingegneria.

Funzionario ingegnere.

Assistente geografo topografo.

Diploma di laurea in:
ingegneria;
geologia;
equipollenti.

Esperto per le attività produttive, turismo e commercio.

Diploma di laurea in:
giurisprudenza;
economia e commercio;
scienze economiche e bancarie;
scienze politiche e sociali;
ingegneria;
equipollenti.

Esperto in materia sanitaria.

Funzionario medico.

Diploma di laurea in:
medicina e chirurgia;
farmacia;
equipollenti.

Esperto in materie tecnico biologiche.

Diploma di laurea in:
scienze naturali;
chimica;
farmacia;
medicina e chirurgia;
ingegneria;
geologia;
equipollenti.

Esperto in materia veterinaria.

Funzionario veterinario.

Diploma di laurea in:
veterinaria;
scienze agrarie;
scienze forestali;
equipollenti.

Esperto in materia di istruzione.

Esperto per il patrimonio librario ed archivistico.

Esperto in materia di spettacolo, sport e tempo libero.

Assistente per l'istruzione.

Diploma di laurea in:
giurisprudenza;
economia e commercio;
scienze economiche e bancarie;
scienze politiche e sociali;
lettere e filosofia;
filosofia e pedagogia;
equipollenti.

Esperto per il patrimonio museale ed ambientale.

Diploma di laurea in:
lettere e filosofia;
filosofia e pedagogia;
architettura;
giurisprudenza;
economia e commercio;
scienze politiche e sociali;
equipollenti.

Assistente di urbanistica ed ingegneria.

Diploma di laurea in:
architettura;
ingegneria;
geologia;
equipollenti.

Assistente nelle discipline sanitarie e sociali.

Diploma di laurea in:
medicina e chirurgia;
farmacia;
scienze naturali;
chimica;
ingegneria;
geologia;
veterinaria;
scienze agrarie;
scienze forestali;
equipollenti.

Assistente per il patrimonio culturale e servizi sociali.

Diploma di laurea in:
lettere e filosofia;
filosofia e pedagogia;
architettura;
giurisprudenza;
economia e commercio;
scienze economiche e bancarie;
scienze politiche e sociali;
equipollenti.

Insegnante.

Diploma di laurea richiesto per l'insegnamento della materia di cui trattasi.

Collaboratore amministrativo.

Collaboratore per l'istruzione e cultura.

Diploma di:
maturità classica;
maturità scientifica;
ragioneria;
geometra;
equiparati.

Collaboratore contabile.

Diploma di:
ragioneria;
equipollenti.

Collaboratore tecnico.

Diploma di:
geometra;
perito agrario;
perito chimico;
perito industriale;
equipollenti.

Collaboratore statistico.

Collaboratore documentalista.

Collaboratore meccanografo.

Collaboratore sanitario.

Diploma di scuola media superiore.

Insegnante tecnico-pratico.

Diploma di scuola media superiore richiesto per l'insegnamento della materia di cui trattasi.

Mansioni comprese nella terza e quarta fascia funzionale.

Diploma di scuola media inferiore.

Mansioni comprese nella prima e seconda fascia funzionale.

Licenza elementare.

TABELLA C

TAVOLE DI CORRISPONDENZA AI FINI DELL'INQUADRAMENTO

Fascia funzionale di inquadramento	Stato		INAPLI - ENALC - INIASA		Enti locali		
	Parametro	Qualifica	Ex coeffic.	Qualifica	Categoria	Parametro	Qualifica
I	100	Apprendista			3ª E	100	Inserviente
II	100	Commesso - 1ª classe	142	Inserviente	2ª E	130	Bidello, usciere, custode ed equiparati
	115	Commesso - 2ª classe	151	Usciere			
	133	Commesso - 3ª classe	159	Usciere capo			
	143	Commesso capo - 1ª classe	173	Commesso ed equiparati	1ª E	150	Capo custode, capo usciere ed equiparati
	165	Commesso capo - 2ª classe ed equiparati					
	100	Avventizio 4ª categoria			—	—	Avventizio 4ª categoria
	115	Operaio comune - 1ª classe			4ª D	120	Operaio comune ed equiparati
	133	Operaio comune - 2ª classe					
	153	Operaio comune - 3ª classe					
III	129	Operaio qualificato - 1ª classe			3ª D	140	Operaio qualificato Cantoniere, muratore, falegname, autista ed equiparati
	146	Operaio qualificato - 2ª classe			3ª C	140	Centralinista ed equiparati
	173	Operaio qualificato - 3ª classe ed equiparati (autisti, sorveglianti idraulici, ecc.)					
	133	Autista					
	143	Capo autorimessa - 1ª classe					
	165	Capo autorimessa - 2ª classe					
IV	165	Operaio specializz. - 1ª classe			2ª D	160	Operaio specializzato, muratore specializzato, falegname specializzato, autista meccanico ed equiparati
	190	Operaio specializz. - 2ª classe					
	210	Capo operaio - 1ª classe					
	230	Capo operaio - 2ª classe ed equiparati (sorveglianti idraulici capi, ecc.)					
	120	Coadiutore ammin. - 1ª classe	157	Applicato aggiunto	1ª D	180	Capo operaio, capo cantoniere, capo muratore ed equiparati
	128	Coadiutore tecnico - 1ª classe					
	133	Coadiutore ammin. - 2ª classe	180	Applicato			
	143	Coadiutore tecnico - 2ª classe					
	163	Coadiutore ammin. - 3ª classe	202	Archivista			
	168	Coadiutore tecnico - 3ª classe			2ª C	170	Applicato, vigile urbano, disegnatore non diplomato, stenodattilografo ed equiparati
	183	Coad. princ. ammin. - 1ª classe	229	Primo archivista			
	188	Coad. princ. tecnico - 1ª classe					
	213	Coad. princ. ammin. - 1ª classe	271	Archivista capo ed equiparati			
	218	Coad. princ. tecnico - 2ª classe ed equiparati			atip.	188	Brigadiere vigili urbani
	120	Avventizio 3ª categoria			—	—	Avventizio 3ª categoria
			325	Archivista superiore ed equiparati			
V	245	Coadiutore sup. ed equiparati	202	Vice segretario	1ª C	205	Capo servizio d'ordine, maresciallo vigili urbani ed equiparati
			229	Segretario aggiunto			
	160	Segretario - 1ª classe	271	Segretario			
	178	Segretario ammin - 2º classe	325	Primo segretario	3ª B	190	Disegnatore diplomato ed equiparati
	188	Segretario tecnico - 2ª classe	402	Segretario principale ed. equiparati			
	218	Segretario ammin. - 3ª classe			2ª B	220	Segretario, geometra, ragioniere, perito, assistente sociale ed equiparati
	227	Segretario tecnico - 3ª classe	202	Istruttore C - 1ª classe			
	255	Segret princ. amm. - 1ª classe	229	Istruttore C - 2ª classe			
	260	Segret princ. tec. - 1ª classe	271	Istruttore C - 3ª classe			
			325	Istruttore C - 4ª classe			

Fascia funzionale di inquadramento	STATO		INAPLI - ENALC - INIASA		ENTI LOCALI		
	Parametro	Qualifica	Ex coeffic.	Qualifica	Categoria	Parametro	Qualifica
V (*segue*)	297	Segret. princ. amm. - 2ª classe	229	Direttore - Insegnante o istruttore B - 1ª classe			
	302	Segret. princ. tec. - 2ª classe ed equiparati	271	Direttore - Insegnante o istruttore B - 2ª classe			
			325	Direttore - Insegnante o istruttore B - 3ª classe			
	160	Avventizio 2ª categoria	402	Direttore - Insegnante o istruttore B - 4ª classe	—	—	Avventizio 2ª categoria
VI	370	Segretario capo ed equiparati	500	Segretario capo ed equiparati	1ª B	225	Capo ufficio di concetto, ragioniere capo, geometra capo ed equiparati
	190	Consigliere ammin. - 1ª classe	229	Consigliere - 3ª classe			
			271	Consigliere - 2ª classe			
			325	Consigliere - 1ª classe			
			402	Capo sezione ed equiparati			
			229	Direttore o insegn. A - 1ª classe			
	218	Consigliere tecnico - 1ª classe	271	Direttore o insegn. A - 2ª classe	4ª A	240	Funzionario direttivo ed equiparati
	257	Consigliere - 2ª classe	325	Direttore o insegn. A - 3ª classe			
	307	Direttore di sezione ed equiparati	402	Direttore o insegn. A - 4ª classe	3ª A	270	Capo sezione ed equiparati
			500	Direttore o insegn. A - 5ª classe			
	190	Avventizio 1ª categoria B					
	218	Avventizio 1ª categoria A			—	—	Avventizio 1ª categoria
VII	387	Direttore di div. - 1ª classe	500	Capo servizio	2ª A	310	Capo divisione ed equiparati
	426	Direttore di div. - 2ª classe	670	Ispettore generale o equiparati			
	530	Ispettore generale ed equiparati			1ª A	350	Capo ripartizione ed equiparati

N. B — A norma delle disposizioni di cui alla legge 14 luglio 1957, n. 594 e successive modificazioni e integrazioni, i centralinisti ciechi trovano collocazione nella IV fascia funzionale di inquadramento.

TABELLA *D*

STIPENDI INIZIALI ANNUALI LORDI
DI CIASCUNA FASCIA FUNZIONALE

Fasce funzionali	Retribuzione annua lorda
I	1.250.000
II	1.375.000
III	1.625.000
IV	1.687.500
V	2.187.500
VI	2.750.000
VII	3.750.000

(11630)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.